


**LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI  
GARA E LA GESTIONE CONCRETA  
DELLA PROCEDURA DI  
AFFIDAMENTO NEGLI APPALTI DI  
FORNITURE E SERVIZI:  
schemi di atti e simulazioni pratiche**

**Avv. Alberto Ponti  
Milano, 8 e 9 Luglio 2009**



# *ConsulEntilocali*

Consulenza e *Formazione* per *Pubbliche*  
*Amministrazioni* ed *Aziende*

MILANO, C.SO DI PORTA VITTORIA, N. 47 TEL. 02.36503807  
TRIUGGIO, VIA VITT. EMANUELE, N. 39 TEL. 0362.970244

[www.consulentilocali.it](http://www.consulentilocali.it)  
[info@consulentilocali.it](mailto:info@consulentilocali.it)

# [www.consulentilocali.it](http://www.consulentilocali.it)

- [alberto.ponti@consulentilocali.it](mailto:alberto.ponti@consulentilocali.it)
- [avv.albertoponti@alice.it](mailto:avv.albertoponti@alice.it)

# ELEMENTI DI UNA PROCEDURA DI GARA

- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
- RELAZIONE STIMA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- BANDO DI GARA / LETTERA DI INVITO
- DUVRI
- AVVISI DI GARA
- AVVISO DI POSTINFORMAZIONE
- COMUNICAZIONE AI NON AGGIUDICATARI
- CONTRATTO

# **ESAME PROPEDEUTICO DI ALCUNI ISTITUTI**

# PRINCIPI DEL CODICE

- L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di:

- **ECONOMICITÀ**,
- **EFFICACIA**,
- **TEMPESTIVITÀ**
- **CORRETTEZZA**;

l'affidamento deve altresì rispettare i principi di:

- **LIBERA CONCORRENZA**,
- **PARITÀ DI TRATTAMENTO**,
- **NON DISCRIMINAZIONE**,
- **TRASPARENZA**,
- **PROPORZIONALITÀ**,
- **PUBBLICITÀ**

# PRINCIPI DEL CODICE

- Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
- Per quanto non espressamente previsto nel codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel **rispetto delle disposizioni sul PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO** di cui alla L. n. 241/90, e s.m.i.
- Per quanto non espressamente previsto nel codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'art. 1 si svolge nel **rispetto**, altresì, **delle disposizioni stabilite dal CODICE CIVILE.**

- **IL  
RESPONSABILE  
UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**





# Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Per ogni singolo intervento da realizzarsi **mediante un contratto pubblico**, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. n. 241/90, un responsabile del procedimento, **unico** per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
- Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, **ivi compresi gli affidamenti in economia**, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti

# Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice:
  - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
  - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
  - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
  - d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

# Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241/90, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

# Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal D.Lvo n. 494/1996 e dalle altre norme vigenti.
- Il responsabile del procedimento **deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico.** Per le amministrazioni aggiudicatrici **deve essere un dipendente di ruolo.** **In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio**
- Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista

# Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i **compiti di supporto** all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

# Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Il nominativo del responsabile del procedimento è **indicato nel bando** o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
- Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della L. n. 241/90, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenuti

# Fasi delle procedure di affidamento

- Rispettare gli **atti di programmazione** delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal codice o dalle norme vigenti
- Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici **decretano o determinano di contrarre**, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

# Fasi delle procedure di affidamento

- La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal codice per l'individuazione dei soggetti offerenti. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal codice. Al termine della procedura è dichiarata **l'aggiudicazione provvisoria** a favore del miglior offerente
- La stazione appaltante, **previa verifica** dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, c. 1, provvede all'aggiudicazione definitiva



# Fasi delle procedure di affidamento

- Ciascun concorrente **non può presentare più di un'offerta**. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario

# Fasi delle procedure di affidamento

- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12, c. 3, non avviene nel termine ivi previsto (30 gg), **l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.** All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. **Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione**

# Fasi delle procedure di affidamento

- Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. (**comunicazione ai non aggiudicatari**)
- Il contratto è sottoposto alla **condizione sospensiva** dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori

# Fasi delle procedure di affidamento

- L'esecuzione del contratto **può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace**, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

## **FORMA DEL CONTRATTO**

- Il contratto è stipulato mediante
  - atto pubblico notarile, o
  - forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
  - scrittura privata,
  - nonché in forma elettronicasecondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante

# Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

- L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, l'aggiudicazione si intende approvata

# Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

- Il **contratto** stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di 30 giorni, il contratto si intende approvato

# Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

- L'approvazione del contratto è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a 30 giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace

# Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Salvo quanto espressamente previsto nel codice, **il diritto di accesso** agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, **è disciplinato dalla L. n. 241/90 e s.m.i.**



# Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Il diritto di accesso è **differito**:
  - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  - b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
  - c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva

# Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Gli atti suddetti, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
- L'inosservanza di quanto sopra comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)

# Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- **Art. 326 codice penale**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a 1 anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a 2 anni.

# Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- Sono **esclusi** il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
  - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali;
  - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
  - c) ai **pareri legali** acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
  - d) alle **relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto**

# Accesso agli atti e divieti di divulgazione

- In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso

# Importi delle **soglie** dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria (art. 28)

- Per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
  - a) **133.000 euro**, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b. 2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
  - b) **206.000 euro**,
    - b. 1) per gli **appalti pubblici di forniture e di servizi** aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
    - b. 2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
  - c) **5.150.000 euro** per gli **appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici**

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi **compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto**.
- 2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
- 3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

## DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.



# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
- 6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel codice.

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

## LOTTI

7. Per i contratti relativi a **lavori, opere, servizi**:

- a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

## 8. Per gli [appalti di forniture](#):

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto [la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti](#), il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
  - a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
  - b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano **carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati** entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
  - a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale, oppure
  - b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a 12 mesi.

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 12. Per gli **appalti pubblici di servizi** il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
  - a) per i tipi di servizi seguenti:
    - a. 1) **servizi assicurativi**: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
    - a. 2) **servizi bancari e altri servizi finanziari**: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
    - a. 3) **appalti riguardanti la progettazione**: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
  - b. 1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
  - b. 2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.



# Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici (art. 29)

- 13. Per gli **accordi quadro** e per i **sistemi dinamici di acquisizione**, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
- 14. Il calcolo del valore stimato di un **appalto misto di servizi e forniture** si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

# **LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000**

## **A) CONTENUTO:**

- FINE CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE CON IL CONTRATTO
- OGGETTO DEL CONTRATTO
- FORMA DEL CONTRATTO
- CLAUSOLE RITENUTE FONDAMENTALI
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

# **LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.Lvo 267/2000**

**B) COMPETENZA PER ADOZIONE:  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DI SPESA**

# **RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- E' organo collegiale costituito da 7 membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
- I membri durano in carica 7 anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati.

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- L'Autorità è connotata da **indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa**.
- L'Autorità **vigila sui contratti pubblici**, anche di interesse regionale, **di lavori, servizi e forniture** nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e, segnatamente, **il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara**.

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- L'Autorità:
  - a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la **regolarità delle procedure di affidamento**;
  - b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18 (ad es. commercio di armi, contratti segretati, contratti aggiudicati in base a norme internazionali);
  - c) vigila affinché sia assicurata **l'economicità di esecuzione** dei contratti pubblici;
  - d) accerta che dall'esecuzione dei contratti **non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario**;

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, **fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici**;
- f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;



# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

- h. 1) alla [frequenza del ricorso a procedure non concorsuali](#);
- h. 2) alla [inadeguatezza della pubblicità degli atti](#);
- h. 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'art. 7;
- h. 4) alla [frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione](#);
- h. 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- h. 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
- l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

m) **vigila sul sistema di qualificazione**, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, c. 67, 3 periodo, della L. 23.12.2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, c. 67, L. 266/2005

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad **irrogare sanzioni pecuniarie**, le stesse, nei limiti edittali, sono **commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono**
- Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla **sanzione amministrativa pecuniaria** fino a **euro 25.822** se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a **euro 51.545** se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. **Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori e agli organismi di attestazione**

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Nell'ambito della propria attività **l'Autorità può:**
  - a) **richiedere** alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, **alle SOA** nonché ad ogni altra P.A. e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, **documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;**
  - b) **disporre ispezioni**, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
  - c) **disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;**
  - d) **avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza**, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità

# Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le **sanzioni disciplinari** previste dai rispettivi ordinamenti. **Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.**
- Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, **se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.** Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici **derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.**

# TASSA APPALTI

## (delibera 1.3.2009)

- Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
  - a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163;
  - b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
  - c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163.

# TASSA APPALTI

## (delibera 1.3.2009)

- I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. **Il termine di pagamento, fissato in 30 giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.**
- I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. **Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.**
- I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio

# TASSA APPALTI

## (delibera 1.3.2009)

- Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **suddivise in più lotti**, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo **secondo l'importo totale posto a base di gara** ai sensi dell'art. 2, comma 1; **gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo**.
- I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
- Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>
- L'Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.



# TASSA APPALTI

## (delibera 1.3.2009)

- Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente
- Il presente provvedimento **entra in vigore il 1° marzo 2009.**

# TASSA APPALTI - Istruzioni

- La S.A. è tenuta al versamento del contributo all'avvio della procedura e le imprese al momento della presentazione dell'offerta. Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di gara è inferiore a 150.000 euro; nel caso di appalti di lavori pubblici, l'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza

# TASSA APPALTI - Istruzioni

- Al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG, le stazioni appaltanti debbono procedere alla richiesta del codice identificativo gara (**CIG**) anche per procedure di importo inferiore a 150.000 euro.
- Sono **esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG** i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro ed i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.
- Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del codice identificativo le seguenti fattispecie:
  - - le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
  - - l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
  - - i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

# TASSA APPALTI - Istruzioni

- Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
- La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di pubblicazione sull'Albo Pretorio ove previsto dal Codice.

# TASSA APPALTI - Istruzioni

- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o opere pubbliche ovvero all'acquisizione di servizi e forniture debbono individuare uno o più dipendenti (Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA) che procedono alla richiesta di accreditamento presso il sistema utilizzando le funzionalità di anagrafe dell'Autorità all'indirizzo <https://anagrafe.avlp.it>.
- Il Responsabile RSSA si connette al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), sul sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.
- Il SIMOG attribuisce alla procedura comunicata dal RSSA un codice identificativo, denominato CIG, e determina l'importo della contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico dei partecipanti.
- La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

# TASSA APPALTI - Istruzioni

- **PER STAZIONI APPALTANTI: Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:**
- - versamento *online*, collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine (a riprova dell'avvenuto pagamento, il Servizio di riscossione contributi invia per e-mail una ricevuta, reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti")
- - versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) tramite: bollettino postale, bonifico bancario, postagirop oppure mandato informatico. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente:
  - - il codice fiscale della stazione appaltante;
  - - il CIG che identifica la procedura.
- Qualora il pagamento **non venga effettuato attraverso il Servizio di riscossione contributi**, gli estremi del versamento devono essere comunicati collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> . Le stazioni appaltanti possono effettuare il **pagamento cumulativo** dei contributi relativi ai CIG in un dato periodo e, comunque, con cadenza almeno trimestrale. Infatti, è attiva presso il Servizio riscossione contributi un'area riservata al "pagamento cumulativo", che consente di procedere al saldo di tutte le "gare pagabili".

# TASSA APPALTI - Istruzioni

- Gli **operatori economici** che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto B1 vengono a conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere parte attraverso l'avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di offerta. **Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:**
- - versamento *online*, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostalImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- - versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura.
- Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>. La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

# TASSA APPALTI - Istruzioni

- Le stazioni appaltanti devono eseguire il pagamento entro 30 giorni dalla data di attribuzione del codice CIG. Le stazioni appaltanti possono effettuare il pagamento cumulativo dei contributi relativi a tutti i CIG attivati in un dato periodo e, comunque, con cadenza almeno trimestrale. Infatti, è attiva presso il Servizio riscossione contributi un'area dedicata al “pagamento cumulativo”, che consente di procedere al saldo di tutte le “gare pagabili”.



# **PROCEDURE DI GARA**

# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

- LA PROGRAMMAZIONE CONSENTE DI INDIVIDUARE LE SINGOLE CATEGORIE DI PRODOTTI/SERVIZI CHE NECESSITANO AI FINI DEL MONITORAGGIO RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA O COMUNQUE PER COMPRENDERE QUALE NORMA APPLICARE

# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

- **STAZIONE APPALTANTE** NON E' LA SINGOLA UNITA' ORGANIZZATIVA MA L'ENTE AGGIUDICATORE NEL SUO COMPLESSO (NON LE RIPARTIZIONI MA IL COMUNE, NON I REPARTI MA L'ASL, NON I SINGOLI ISTITUTI MA L'UNIVERSITA' ECC.)

# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

- NELLA PRASSI LA PROGRAMMAZIONE E' UNA ATTIVITA' CHE SI RIDUCE SPESSO AD UN MERO “**LUDO CARTACEO**”:
  - 1) PER MOLTI AMMINISTRATORI UNA CORRETTA PIANIFICAZIONE DELLE FINALITA', DELLE RISORSE E DEI RISULTATI CONSEGUIBILI FINIREBBE PER FAR RISALTARE, MEGLIO, IN NEGATIVO, CIO' CHE NON SARA' POSSIBILE REALIZZARE;

# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

- 2) COMUNE CONVINZIONE CHE PER AVERE UNA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE SI DEBBANO “FORZARE” LE NORMATIVE E LE PROCEDURE
- LA VERA CRISI DEL SISTEMA DELLE GARE NON DEVE ESSERE INDIVIDUATA NELLA PRESUNTA MACCHINOSITA’ DELLE PROCEDURE MA NELLE **CARENZE DEI CAPITOLATI D’APPALTO** DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, MERCEOLOGICO E CONTRATTUALE

# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

- L'INCAPACITA' DI INDICARE L'OGGETTO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI/SERVIZI SPESSO IMPEDISCE DI OTTENERE PRODOTTI ALL'ALTEZZA DEI BISOGNI ED A PREZZI DI MERCATO (ad es. computer potenti dei quali non si sfruttano le caratteristiche, telefonini dell'ultima generazione)
- LA PROGRAMMAZIONE E' FONDAMENTALE PER LA P.A. MA E' IMPORTANTE ANCHE PER LE IMPRESE E PER LE LORO POLITICHE STRATEGICHE DI PRODUZIONE

# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

- LA PROGRAMMAZIONE TROVA ORIGINE NELL'ART. 63 D.LVO 163/06 E E CIOE' NELL'**AVVISO DI PREINFORMAZIONE** CHE:
  - 1) SE FATTO CONSENTE DI ESSERE ESCLUSI DALLA POSSIBILITA' DI CONTROLLI DELLE COMUNITA' EUROPEE

# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

2) CONSENTE DI ADOTTARE LA PROCEDURA D'URGENZA PER LE GARE CON RISPARMI DI TEMPO

3) NON E' VINCOLANTE

4) E' OBBLIGATORIO PER APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A 750.000 EURO

(L'art. 124 D.Lvo N. 163/06 prevede che e' facoltativo per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria)



# LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE E SERVIZI

5) CONSENTE LA PROGRAMMAZIONE ED AFFIANCA LA SCIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE (SE NELL'ULTIMO TRIENNIO SI E' ACQUISTATO UN DATO BENE E LA STRUTTURA NON CAMBIA L'ANNO PROSSIMO SE NE DOVRA' ACQUISTARE ALMENO L'80%)

6) OCCORRE TRASFORMARE L'AVVISO DI PREINFORMAZIONE DA PURO ADEMPIMENTO NORMATIVO IN ADEMPIMENTO ORGANIZZATIVO E PROGRAMMATARIO (non lo faccio perché lo impone una legge ma perché mi è utile)

# ATTIVITA' PRODROMICHE E FINALITA'

## PIANIFICAZIONE GLOBALE

### **ATTIVITA' PRODROMICHE**

- STABILIRE LA **SOGLIA DI ATTENZIONE** DEI DIVERSI CONTRATTI, OSSIA CAPIRE QUANDO CERTE PROCEDURE (PER VALORE) DEVONO ESSERE REGOLAMENTATE O POSSONO, INVECE, ESSERE LASCIATE LIBERE;
- VERIFICARE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO LE **DIMENSIONI ECONOMICHE** DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACQUISTI NELL'ARCO DEL TRIENNIO (UTILIZZANDO AD ES. IL NUMERO DI MANDATI, LA DATA DELLE DETERMINAZIONI, ECC.);

ATTIVITA' PRODROMICHE E FINALITA'  
PIANIFICAZIONE GLOBALE

**ATTIVITA' PRODROMICHE**

- CONDURRE UN'INDAGINE SULLE **TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE** DEI BENI ACQUISITI E SULLE MODALITA' DI ACQUISIZIONE (GARA, PREVENTIVI, ECC.) CON RIFERIMENTO SIA ALLA QUANTITA' SIA ALLA QUALITA';
- IDENTIFICARE GLI **INCENTIVI "DI URGENZA"** USUALMENTE RICORRENTI PER TIPOLOGIA DI IMPORTI E GLI INTERVENTI A REGIME PER IMPORTANZA

# ATTIVITA' PRODROMICHE E FINALITA' PIANIFICAZIONE GLOBALE

## **FINALITA'**

- **CORRETTA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI DIRITTO;**
- **SEMPLIFICAZIONE** DEGLI **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI** GLOBALMENTE POSTI IN ESSERE DAL SISTEMA;
- **RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE UNITA' E DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE** IMPEGNATE IN ATTIVITA' STRUMENTALI;
- **ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI** IN TEMPI QUANTO PIU' POSSIBILI SOLLECITI;

# ATTIVITA' PRODROMICHE E FINALITA' PIANIFICAZIONE GLOBALE

## **FINALITA'**

- ASSICURARE I **VANTAGGI DI UN SISTEMA DECENTRATO** OSSIA LA MAGGIORE CORRISPONDENZA, SUL PIANO QUALITATIVO E TEMPORALE, TRA BISOGNI ED ACQUISTI;
- ASSICURARE LE **UTILITA' DI SCALA TIPICHE DI UN SISTEMA DI ACQUISTI ACCENTRATO** QUALI RISPARMI SUI PREZZI DEI SINGOLI PRODOTTI, ECONOMIE DI RISORSE COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATE IN RISERVE CONNESSE CON LA MAGGIORE FLESSIBILITA' DI BENI E SERVIZI ALLE SINGOLE STRUTTURE, ECC.

# L'AVVISO INDICATIVO

- **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**
- **OGGETTO DELL'APPALTO:**
  - DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO
  - NOMENCLATURA E CATEGORIA DEL SERVIZIO
  - NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE DI SERVIZI
  - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
  - DATA PREVISTA PER AVVIO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota)
  - ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
- *TALE PARTE DEVE ESSERE RIPETUTA TANTE VOLTE QUANTE SONO LE CATEGORIE DI BENI O SERVIZI DA ACQUISTARE*

# L'AVVISO INDICATIVO

- *PER LE PRECISAZIONI IN MERITO AI **LOTTI**:*
  - NUMERO DEL LOTTO
  - CPV E ALTRE NOMENCLATURE RILEVANTI
  - NATURA ED ENTITA'
  - IMPORTO STIMATO
  - DATE PREVISTE PER AVVIO PROCEDURA ED INIZIO ESECUZIONE (se note)
  - DATA DI CONCLUSIONE (se nota)
- *TALE PARTE DEVE ESSERE RIPETUTA TANTE VOLTE QUANTE SONO LE CATEGORIE DI BENI O SERVIZI DA ACQUISTARE*

# L'AVVISO INDICATIVO

- **INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:** NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- **ALTRE INFORMAZIONI:** INDICARE SE TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO, SE L'APPALTO E' CONNESSO AD UN PROGETTO O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI UE ED EVENTUALMENTE SPECIFICARE
- **DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO**
- *PER LA EFFETTIVA COMPILAZIONE UTILIZZARE IL MODELLO ALL. 1 AL REG. CE 1564/2005 DEL 7.9.2005*



# STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

## 1) PROGRAMMAZIONE

- FASE DI CARATTERE ECONOMICO ORGANIZZATIVO VOLTA:
  - 1) ALLA RICOGNIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA' E DEI BISOGNI DELL'AMMINISTRAZIONE;
  - 2) ALLA STIMA E DETERMINAZIONE DEI BENI CHE PER NATURA, QUALITA' O UTILIZZO APPAIONO PIU' IDONEI;
  - 3) ALLA STIMA ED AL REPERIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE.
- CARATTERIZZATA DA UN ALTO LIVELLO DI INFORMALITA' E DI DISCREZIONALITA'.

# STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- CONSEGUENZE:
  - NON CORRISPONDENZA TRA CIO' CHE SI E' ACQUISTATO (BENE O SERVIZIO) E QUELLO RICHIESTO E NECESSARIO;
  - RIGIDITA' DI PRESTAZIONI RIPETITIVAMENTE FORNITE A FRONTE DI UN ANDAMENTO INVECE OSCILLANTE DEI BISOGNI CON CONSEGUENTI SPRECHI E DEFICIENZE;
  - QUALITA' DEI BENI E SERVIZI SPESSO INADEGUATE, CON CONSEGUENTI SPRECHI E DEFICIENZE.

# STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

## 2) INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

- FASE DI CARATTERE PRETTAMENTE GIURIDICO
- RELATIVA ALLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
- INIZIA CON LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
- TERMINA CON LA STIPULA DEL CONTRATTO

# STRUTTURA TRIFASICA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

## 3) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- CONCERNE L'EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE ED IL PAGAMENTO DEL PREZZO.
- I PUNTI PIU' CONTROVERSI SONO:
  - LA VERIFICA DI CONGRUITA' TECNICA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE E LA LORO RIPSONDENZA AGLI STANDARD CONTRATTUALI.
  - IL RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione.
- 2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
  - a) la sola esecuzione;
  - b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al c. 2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. È facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.
- Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.



# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. (*Il comma 5 riproduce l'art. 19, c. 5 bis, L. n. 109/1994 per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione*)
- 6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, **il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture**, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 7. Nell'ipotesi di cui al c. 6, il bando di gara può prevedere che **l'immissione in possesso** dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
- 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
  - a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
  - b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
- 9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il **criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- 10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
- 11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
- 12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'art. 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Il **comma 1** riproduce, limitatamente ai lavori pubblici, l'art. 19, comma 1, L. n. 109/1994, che stabilisce come mezzi esclusivi di realizzazione dei lavori pubblici le due tipologie dell'appalto e della concessione.
- La prescrizione di esclusività delle due tipologie di appalto e concessione:
  - da un lato fa salvo il contratto di sponsorizzazione e l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
  - dall'altro lato è idonea a porre un punto fermo sulla questione della idoneità ad acquisire opere pubbliche mediante vendita o locazione di cosa futura, o leasing immobiliare

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Peraltro l'appalto, secondo la definizione comunitaria, può comprendere, oltre che la sola esecuzione, anche la progettazione, nonché l'esecuzione con qualsiasi mezzo.
- Viene confermata la scelta già operata dal legislatore italiano, che consente l'esecuzione con qualsiasi mezzo solo nell'ambito della figura del contraente generale, riservata agli appalti di maggiore importanza. Questo, quanto meno in una prima fase di entrata a regime dell'istituto del contraente generale, da poco introdotto nell'ordinamento italiano, onde verificare l'impatto di tale istituto nella pratica, in ordine all'ampiezza di utilizzo e ai problemi applicativi che insorgeranno.
- **Vendita di cosa futura e leasing immobiliare** possono rientrare nella nozione di "esecuzione con qualsiasi mezzo" di lavori pubblici, e come tali nella lata definizione di appalto di lavori pubblici, con conseguente necessità del rispetto di procedure di evidenza pubblica (sulla vendita di cosa futura v. anche art. 7, L. n. 80/1987 e articoli 3 e 4, l. 13 giugno 1962, n. 855).

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- Un residuo spazio per la vendita di cosa futura, come fattispecie contrattuale diversa dall'appalto, viene riconosciuto dalla giurisprudenza in casi eccezionali, e, in particolare, nei ristrettissimi limiti in cui vi sia la effettiva necessità di rivolgersi a un esecutore determinato, perché il bene da acquistare sia “infungibile” per le sue caratteristiche strutturali e topografiche ovvero un bene unico nel suo genere (Cons. Stato, sez. VI, 1.3.2005, n. 816, in *Cons. St.*, 2005, I, 360; *Urb. e app.*, 2005, 944), e sempre previa verifica della impraticabilità delle procedure di evidenza pubblica dell'appalto (Cons. Stato, ad. gen., 17.2.2000, n. 1, in *Foro amm.*, 2000, 2752). A ben vedere, si tratta di ipotesi di trattativa privata prevista in termini generali anche per l'appalto.
- In definitiva, la vendita di cosa futura non costituisce una ordinaria alternativa all'appalto, in quanto quest'ultimo è il sistema ordinario per l'acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, mentre la vendita è un sistema eccezionale

# Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 53)

- L'art. 53, 2° comma del codice, prevede che il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto ha ad oggetto:
  - (**prima ipotesi**, equivalente all'ex appalto integrato) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero;
  - (**seconda ipotesi**, corrispondente anch'essa all'appalto integrato ma, in parte, anche all'ex appalto concorso) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.
- In tale ultimo caso, lo svolgimento della gara è effettuato, per l'appunto, sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
- La norma soggiunge che *"L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo"*.

# Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 54)

- 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le **procedure aperte, ristrette, negoziate**, **ovvero** il **dialogo competitivo**, di cui al codice.
- 2. Esse **aggiudicano i contratti mediante** procedura aperta o mediante procedura ristretta.
- 3. Alle **condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il **dialogo competitivo**.
- 4. Nei **casi e alle condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una **procedura negoziata**, **con o senza** pubblicazione del bando di gara.



# Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 54)

- 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le **procedure aperte, ristrette, negoziate**, **ovvero** il **dialogo competitivo**, di cui al codice.
- 2. Esse **aggiudicano i contratti mediante** procedura aperta o mediante procedura ristretta.
- 3. Alle **condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il **dialogo competitivo**.
- 4. Nei **casi e alle condizioni specifiche espressamente previste**, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una **procedura negoziata**, **con o senza** pubblicazione del bando di gara.

# Procedure per l'individuazione degli offerenti (art. 54)

- L'art. 28 della direttiva 2004/18, con norma riassuntiva, traccia il quadro delle procedure di affidamento, stabilendo che le procedure aperte e ristrette sono la regola generale, e sono sempre ammesse. Invece, il dialogo competitivo e le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti espressamente. Anche nei casi espressamente previsti, l'utilizzo di tali procedure derogatorie è solo facoltativo.

# Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art. 3.
- 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
- 4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81 c. 3. *(Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto)*

# Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- 5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
- 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera – invito. **Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.**

# Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- Nelle direttive comunitarie vi è una scarsa definizione delle procedure aperte e ristrette, e viene poi stabilito (art. 28, direttiva 2004/18) che gli Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, “adattate” ai fini del diritto comunitario.
- Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici nella L. Merloni ha stabilito che alla licitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante.
- Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro.

# Procedure aperte e ristrette (art. 55)

- Per concludere sui commi **da 1 a 3**, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed espungere le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l'espressione "cottimo fiduciario" che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (**art. 3**).
- Il **comma 4** lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di una sola offerta o di due sole offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a valutarle.

# Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono **irregolari** ovvero **inammissibili**, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata **non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto**. Le stazioni appaltanti possono **omettere la pubblicazione del bando di gara** se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli artt. da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. **Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;**

# Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

*b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi (**ABROGATO**);*

*c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella cat. 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta (**ABROGATO**);*

*d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.*



# Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- 2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti **negozano** con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa).
- 3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la **parità di trattamento** tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
- 4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la **procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare** applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri

# Procedura negoziata **previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 56)

- La direttiva comunitaria distingue procedura negoziata previo bando e procedura negoziata senza bando. Tale soluzione era seguita anche nelle precedenti direttive.
- Il legislatore nazionale ha recepito fedelmente le precedenti direttive, in tema di procedura negoziata, per i servizi, le forniture, e i c.d. settori esclusi.
- Invece, per gli appalti di lavori, l'art. 24, L. n. 109/1994, ha disciplinato la trattativa privata in termini molto più ristrettivi.
- Si opta per l'integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell'art. 24, L. n. 109/1994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento.
- Nell'articolo in commento viene recepito fedelmente l'art. 30 della direttiva 2004/18, che a sua volta non si discosta in maniera sostanziale dalle precedenti direttive.

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, **dandone conto con adeguata motivazione** nella delibera o determina a contrarre.
- 2. Nei contratti pubblici relativi a **lavori, forniture, servizi**, la procedura è consentita:
  - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. **Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.** Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. **Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;**

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando **l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili** per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. **Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.**

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57): **L'URGENZA**

- Il ricorso alla procedura senza pubblicazione del bando di cui all'art. 57 comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 trova fondamento nella presenza di **circostanze eccezionali che non consentano l'indugio degli incanti e della licitazione privata**, previa esposizione delle ragioni giustificative della deroga, e a condizione che l'estrema urgenza risulti da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e **non dipenda invece da un ritardo di attivazione dei procedimenti ad essa imputabile** (cfr. . Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2005 n. 6392; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 marzo 2007 n. 1781; T.A.R. Molise, 16 luglio 2008 n. 689).
- Tar Lazio Roma, I 18/2/2009 n. 1656

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57): **L'URGENZA**

- La motivazione circa il ricorso alla procedura negoziata deve indicare:
  - i presupposti legittimanti ex art. 57 (es. urgenza:
    - Imprevedibile e
    - Incompatibile con i tempi di una procedura ordinaria
  - Il nesso di necessaria causalità tra il presupposto legittimante (l'urgenza) e il ricorso alla procedura negoziata.
    - Tar Lazio Roma, I 18/2/2009 n. 1656

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57): **L'URGENZA**

- E' **incompatibile** con la necessità di esperire la procedura negoziata in luogo di una procedura aperta e quindi **con la celerità di provvedere**, la fissazione di un **termine di oltre due mesi e mezzo** per la presentazione delle **offerte** fissato nell'ambito della procedura negoziata
- Tar Lazio Roma, I 18/2/2009 n. 1656

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57): **L'URGENZA E LA SOSPENSIVA AL TAR**

- La **sospensione della procedura di gara per effetto di un provvedimento cautelare** del g.a. è da ritenersi **evento suscettibile di determinare una situazione di urgenza** e di eccezionalità tale da legittimare l'attivazione di una procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando, onde sopperire alle impellenti necessità di interesse pubblico di assicurare la non interruzione del servizio
- Tar Piemonte Torino I, 9/9/2008 n. 1887



# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57):

## **L'URGENZA E IL FINANZIAMENTO**

- Nella specie, la delibera **CIPE di finanziamento** dell'intervento è la n. 34 del 29.4.2004, l'assegnazione in favore del Comune resistente del finanziamento da parte del Commissario Delegato – Presidente della Regione Molise è datata 14.10.2005, la comunicazione del finanziamento regionale dell'opera è datata 7.8.2007, mentre la determinazione comunale di incarico della progettazione esecutiva è datata 25.9.2007. Ne consegue che **la lentezza operativa dell'Amministrazione resistente è essa stessa la causa del ritardo che ha reso, poi, indifferibile ed urgente la stipula, a trattativa privata, del contratto entro il termine del 31.12.2007.**
- Tar Molise Campobasso, , I 16/7/2008 n. 689

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 3. Nei contratti pubblici relativi a **forniture**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
  - a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
  - b) nel caso di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

## Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 4. Nei contratti pubblici relativi a **servizi**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un **concorso di progettazione** e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 5. Nei contratti pubblici relativi a **lavori** e negli **appalti pubblici relativi a servizi**, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
  - a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
    - a. 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano **conformi a un progetto di base** e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto **aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta**; in questa ipotesi **la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 28.**

# Procedura negoziata **senza previa** pubblicazione di un bando di gara (art. 57)

- 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel **rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona** almeno **tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
- 7. **E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.**

# Dialogo competitivo (art. 58)

- 1. Nel caso di appalti **particolarmente complessi**, qualora ritengano che **il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto**, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
- 2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando la stazione appaltante
  - non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'art. 68, c. 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
  - non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.



# Dialogo competitivo (art. 58)

- Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

# Dialogo competitivo (art. 58)

- 3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere **specifica motivazione** in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
- 4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.
- 5. Le stazioni appaltanti pubblicano un **bando di gara** conformemente all'art. 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'art. 83, c. 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

# Dialogo competitivo (art. 58)

- 6. Le stazioni appaltanti **avviano con i candidati ammessi** conformemente ai requisiti richiesti **un dialogo** finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
- 7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la **parità di trattamento di tutti i partecipanti**, in particolare **non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.**
- 8. Le stazioni appaltanti **non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate** comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

# Dialogo competitivo (art. 58)

- 9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in **fasi successive** in modo da **ridurre il numero di soluzioni** da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
- 10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
- 11. Le stazioni appaltanti possono **motivatamente** ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

# Dialogo competitivo (art. 58)

- 12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li **invitano** a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
- *13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'art. 83, c. 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10*  
**ABROGATO**
- 14. Su richiesta delle stazioni appaltanti **le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate**. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi **non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta** o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

# Dialogo competitivo (art. 58)

- 15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'art. 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.
- 16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
- 17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
- 18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza

# Dialogo competitivo

- Si tratta, senza dubbio, di uno degli aspetti più innovativi della nuova direttiva.
- La nozione di dialogo competitivo è fornita dall'art. 1, par. 11, lettera c) della direttiva 2004/18 recepita dall'art. 3, comma 41 del codice:
- Il «**dialogo competitivo**» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

# Dialogo competitivo

- Il 41° considerando della stessa direttiva, precisa che “Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza”.



# Dialogo competitivo

- Alla luce di tali disposizioni emerge:
  - 1) il carattere eccezionale dell'istituto rispetto alle ordinarie procedure aperte o ristrette, subordinato all'oggettiva impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto;
  - 2) la particolare complessità dell'appalto;
  - 3) la non imputabilità alle amministrazioni aggiudicatrici dell'impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.

# Dialogo competitivo

- In sede di recepimento si è previsto:
  - I) di introdurre una definizione di “appalti particolarmente complessi” **fornendo anche una sorta di esemplificazione (comma 2)**
  - II) l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per ricorrere al dialogo competitivo;
  - III) di consentire il dialogo competitivo in relazione agli “obiettivi” delle amministrazioni aggiudicatrici: in effetti l’art. 29 utilizza due sinonimi “necessità” “esigenze”, mentre l’art. 1, par. 11, lettera c) utilizza l’espressione “necessità o obiettivi” (needs or objectives); conformante ai principi ormai invalsi nella legislazione nazionale, la possibilità di indicare solo gli obiettivi amplifica notevolmente l’apporto collaborativo dei privati all’attività della P.A.

# Dialogo competitivo

- IV) di escludere la responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ipotesi in cui nessuna delle soluzioni risponda alle necessità e obiettivi in precedenza indicati;
- V) la possibilità, tenuto conto dell'incidenza dell'apporto dei privati durante il dialogo, di precisare i criteri di valutazione delle offerte in relazione alle particolarità delle soluzioni prospettate;
- VI) una disciplina di raccordo con la finanza di progetto, volta a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di al dialogo competitivo quando nessuna delle proposte corrisponde all'interesse pubblico ai sensi dell'art. 154, con la previsione che i soggetti che hanno presentato le proposte sono ammessi a partecipare al dialogo.
- VII) nel dialogo competitivo **il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 6**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati (art. 62, c. 2 e c. 4). Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste (art. 62, c. 6)

# Accordi quadro (art. 59)

- 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale
- 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

# Accordi quadro (art. 59)

- 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
- 4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

# Accordi quadro (art. 59)

- 5. Quando un accordo quadro è concluso **con più operatori economici**, il numero di questi deve essere **almeno pari a tre**, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
- 6. **Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.**
- 7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene **l'ordine di priorità**, privilegiando **il criterio della rotazione**, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

# Accordi quadro (art. 59)

- 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, **qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni**, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
  - a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
  - b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
  - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
  - d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

# Accordi quadro (art. 59)

- 9. La durata di un accordo quadro **non può superare i 4 anni**, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
- 10. Le stazioni appaltanti **non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.**



# Accordi quadro

- L'**accordo quadro** è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

# Accordi quadro

- L'art. 59 recepisce l'istituto dell'accordo quadro introdotto dall'art. 32 della direttiva 2004/18 e in passato previsto solo nei settori speciali.
- La principale differenza rispetto all'istituto dalla direttiva 93/38 e ora dalla direttiva 2004/17 è costituito dall'obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dell'accordo quadro, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale è solamente condizione per l'affidamento con procedura negoziata senza bando a favore dei soggetti firmatari dell'accordo.
- L'articolo recepisce la norma comunitaria con l'unica particolarità costituita dall'obbligo di indicare i criteri di affidamento dei singoli appalti nel caso in cui non si rilanci il confronto competitivo tra i soggetti firmatari dell'accordo (comma 7).
- Per i lavori il recepimento dell'accordo quadro viene circoscritto a lavori standardizzati e ripetitivi, quali la manutenzione e altre ipotesi da prevedersi nel regolamento (il vigente d.P.R. n. 554/1999 contempla i contratti aperti).

# Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
- 2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
- 3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

# Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'onori.
- 5, Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'art. 77, commi 5 e 6.

# Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
  - a) pubblicano un **bando di gara** indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
  - b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
  - c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
- 7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

# Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
- 9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
- 10. **Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale.** Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un **bando di gara semplificato** e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

# Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
- 12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.

# Sistemi dinamici di acquisizione (art. 60)

- 13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare **quattro anni**, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
- 14. Le stazioni appaltanti **non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.**
- 15. **Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo**



# Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella (art. 62)

- 1. Nelle procedure ristrette relative a **servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo** quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, **possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta**, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

# Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella (art. 62)

- 2. Nelle **procedure ristrette** di cui al comma 1, il numero minimo di candidati **non può essere inferiore a dieci**, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. **Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo** il numero minimo di candidati **non può essere inferiore a sei**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
- 3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
- 4. **Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.**

# Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella (art. 62)

- 5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
- 6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'art. 55, comma 4, e l'art. 81, comma 3.
- 7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'art. 56, c. 4, e all'art. 58, c. 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

# Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella

- Viene recepito l'art. 44, direttiva 2004/18, che fissa il numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette e negoziate, e impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fissare criteri selettivi oggettivi, per la selezione dei candidati da invitare. Rispetto alla previsione comunitaria, si specifica che i criteri selettivi devono essere pertinenti all'oggetto del contratto.
- Viene prevista per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di fissare anche un numero massimo di candidati da invitare (c.d. forcella).
- Considerata la situazione del mercato italiano dei pubblici appalti, connotato dalla esistenza di molteplici imprese e dunque di gare "affollate" può essere opportuno fissare un numero minimo di imprese da invitare superiore a quello previsto dal diritto comunitario (dieci e sei, rispettivamente per le procedure ristrette e negoziate, rispetto ai cinque e tre della direttiva).

# Ricorso alle aste elettroniche (art. 85)

- 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei **contratti di appalto** avvenga attraverso un'asta elettronica.
- 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
- 3. Le aste elettroniche **possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali**. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

# Ricorso alle aste elettroniche (art. 85)

- 4. L'asta elettronica riguarda:
  - a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
  - b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

# Ricorso alle aste elettroniche (art. 85)

- 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
  - a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
  - b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
  - c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
  - d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
  - e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
  - f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.

# Ricorso alle aste elettroniche (art. 85)

- 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, **in seduta riservata**, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione.

Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. **L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.**



# Ricorso alle aste elettroniche (art. 85)

- 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 83, comma 2.

L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

# Ricorso alle aste elettroniche (art. 85)

- 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
- 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
- 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'art. 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

# Ricorso alle aste elettroniche (art. 85)

- 12. Il regolamento stabilisce:
  - a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
  - b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
  - c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.
- 13. (*Per l'acquisto di beni e servizi, ABROGATO*) alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al codice.

# Ricorso alle aste elettroniche

- L'art. 54 della Diret. 2004/18/CE e l'art. 56 della Diret. 2004/17/CE, riguardanti il ricorso alle aste elettroniche, contengono disposizioni innovative rispetto al contesto normativo delineato nell'ordinamento italiano dal D.P.R. 4.4.2002, n. 101 – “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”.
- E' innanzitutto da precisare che, mentre nel D.P.R. 101/2002 il ricorso alle procedure telematiche di acquisto deve essere deliberato e motivato di volta in volta dall'amministrazione interessata, nelle direttive l'asta elettronica costituisce strumento usuale di aggiudicazione di procedure aperte, ristrette o negoziate con bando.

# Ricorso alle aste elettroniche

- Per l'appunto l'asta elettronica costituisce fase (unica o multipla) delle normali procedure di gara – aperta, ristretta o negoziata con bando – le quali seguono le regole ordinarie fino alla presentazione della prima offerta, ed è strumento finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto (come testimonia anche l'inserimento dell'articolo 54 nel Capo VII - Sezione III della Direttiva, riservati rispettivamente allo 'Svolgimento della procedura' ed alla 'Aggiudicazione dell'appalto'), laddove nel D.P.R. 101/2002 la gara telematica costituisce una procedura autonoma ed alternativa alla procedura tradizionale, fondata su un bando preliminare di abilitazione ed avente contenuti e scansione temporale propri (salva la possibilità, prevista per le amministrazioni aggiudicatrici dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 101/2002, di utilizzare sistemi elettronici e telematici a supporto delle tradizionali procedure di scelta del contraente).
- L'unica condizione stabilita dal diritto comunitario per il ricorso all'asta elettronica è che le specifiche dell'appalto possano essere stabilite in maniera precisa e che le offerte corrispondenti siano suscettibili di valutazione automatica da parte del mezzo elettronico.

# Ricorso alle aste elettroniche

- Sempre nel diritto comunitario i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, ivi compresa la fase di asta elettronica, sono stabiliti volta per volta dal bando di gara e valutati volta per volta dalla amministrazione aggiudicatrice, [non essendo prevista la modalità di abilitazione preliminare valida fino a 24 mesi di cui all'art. 9 del D.P.R. 101/2002.](#)
- Ancora, nelle direttive, il ricorso all'asta elettronica è ammissibile anche nell'ambito di procedure finalizzate all'affidamento di lavori, mentre il D.P.R. 101/2002 limita la possibilità di ricorrere a procedure telematiche di acquisto agli approvvigionamenti di beni e servizi.
- Infine, mentre alla procedura di asta elettronica delineata dalle direttive appare connaturata la progressiva rinegoziazione delle offerte attraverso la tecnica dei rilanci (definiti come presentazione di nuovi prezzi o nuovi valori rispetto ad un primo set di offerte ritenute - automaticamente dal sistema, ovvero dalla stessa amministrazione aggiudicatrice pur sempre attraverso valutazioni vincolate - ammissibili, nonché conformi ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando ed alla relativa ponderazione), non altrettanto può dirsi della gara telematica di cui al D.P.R. 101/2002, rispetto alla quale la tecnica dei rilanci non è in alcun modo definita.

# Ricorso alle aste elettroniche

- Poste le marcate differenze tra la disciplina recata dalle direttive e quella di cui al D.P.R. 101/2002 riguardo allo strumento dell'asta elettronica, si ritiene che il destino di tale ultima fonte normativa, quanto meno per ciò che concerne la regolamentazione degli acquisti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sia quello dell'abrogazione (si potrebbe, tuttavia, valutare l'opportunità di salvaguardare la relativa disciplina per la regolamentazione degli acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).
- Infatti, il XVI Considerando della direttiva lascia bensì liberi gli Stati membri nell'an, non già nel quomodo del recepimento, laddove stabilisce: "Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione, ad aste elettroniche e a dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva". Ne consegue che l'adozione degli strumenti delineati dalla Direttiva è, per gli Stati membri, facoltativa, ma ove a tale adozione gli Stati si determinino è fatto loro divieto di derogare ai caratteri tracciati dalla Direttiva per ciascuna fattispecie. Ciò, ovviamente, allo scopo di perseguire una armonizzazione tra le legislazioni dei vari Stati membri.

# Ricorso alle aste elettroniche

- Volendo, tuttavia, salvaguardare il livello di “avanzamento” dell’ordinamento italiano nella regolamentazione della materia delle gare telematiche, si potrebbe tentare di elaborare la disciplina di recepimento prevedendo la possibilità – in relazione alla natura dell’appalto – di utilizzare sistemi telematici per la conduzione dell’intera procedura di gara, salvo il rispetto di ogni altra disposizione (ad es. in materia di pubblicazioni) recata dalla Direttiva e recepita dalla fonte in via di elaborazione, così “integrando”, non già modificando né tanto meno stravolgendo la disciplina comunitaria.



# IL MARKETPLACE

(ART. 11 DPR N. 101/2002)

- VIENE REALIZZATO QUANDO NUMEROSI FORNITORI ESPONGONO I PROPRI PRODOTTI IN UNA MEDESIMA PAGINA WEB, DOVE PIU' ACQUIRENTI POSSONO ACCEDERE E CONFRONTARE LE DIVERSE OFFERTE, PUBBLICATE NEI CATALOGHI DEGLI ESPOSITORI, ED EVENTUALMENTE PROCEDERE ALL'ACQUISTO
- LA PAGINA VIENE MESSA A DISPOSIZIONE DA UN SOGGETTO CHE DEFINISCE LE REGOLE DI ACCESSO PER FORNITORI ED ACQUIRENTI

# IL MARKETPLACE

(ART. 11 DPR N. 101/2002)

- DIFFERENZA CON NEGOZO ELETTRONICO
  - IL MARKETPLACE, PIU' SIMILE AD UN MERCATO, E' CARATTERIZZATO DA UNA VARIETA' DI FORNITORI PER CIASCUNA MERCEOLOGIA, DALLA CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI EFFETTUARE RAPIDI PARAGONI TRA I PREZZI, DA UN ACCESSO DEGLI ACQUIRENTI RELATIVAMENTE POCO LIMITATO
  - IN UN NEGOZIO ELETTRONICO, PIU' SIMILE AD UNA BOTTEGA, TENDENZIALMENTE OPERA UN SOLO FORNITORE (IL QUALE POTRA' ANCHE OFFRIRE UNA VASTA GAMMA DI MERCI) CON IL QUALE GENERALMENTE L'ACQUIRENTE HA PRECONCORDATO I PREZZI FISSANDOLI NELL'AMBITO DI CONTRATTI QUADRO; IN UN NEGOZIO L'ACCESSO E' LIMITATO SOLO AD ALCUNI ACQUIRENTI

# IL MARKETPLACE

(ART. 11 DPR N. 101/2002)

- ADATTO PER ACQUISTARE BENI STANDARD,
- CON ALTA FREQUENZA DI ACQUISTO,
- TECNOLOGIA CONSOLIDATA E
- PREZZI CONTENUTI (MA NON NECESSARIAMENTE STABILI)

# Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
- 2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste.
- 3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65.
- 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

# Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 5. I bandi sono **pubblicati**:
  - sulla G.U.R.I. – serie speciale contratti pubblici,
  - sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7, con le modalità ivi previste (*profilo committente e sito ministero e Osservatorio*), e
  - nell'albo della stazione appaltante.

Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, c. 15 (*forme ulteriori di pubblicità*) nonché comma 7, terzo periodo

# Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli artt. 70, c. 1 e c. 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli artt. 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
  - a) nelle **procedure aperte**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. non può essere inferiore a **15 giorni**;
  - b) nelle **procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a **7 giorni**;

# Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- c) nelle **procedure ristrette**, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a **10 giorni**;
- d) nelle **procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo**, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del c. 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a **10 giorni** dalla data di invio dell'invito;
- e) nelle **procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione**, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a **10 giorni** e comunque mai a meno di **7 giorni**, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

# Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a **10 giorni** dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a **5 giorni**.



# Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

# Appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124)

- 8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, c. 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a **dieci**; in tal caso si applica l'art. 86, c. 3 (**ESCLUSIONE AUTOMATICA PER ANOMALIA DELL'OFFERTA**)

# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
  - a) mediante amministrazione diretta.
  - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10.
- 3. Nell'**amministrazione diretta** le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
- 4. Il **cottimo fiduciario** è una **procedura negoziata** in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 5. I **lavori in economia** sono ammessi per importi non superiori a 200.000 €. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.
- 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
  - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122;
  - b) manutenzione di opere o di impianti (**di importo non superiore a 100.000 €: ABROGATO IL LIMITE**);
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
- 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante **cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento**, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla **base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante**. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 9. Le **forniture e i servizi in economia** sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, c. 1, lett. a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, c. 1, lett. b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248.
- 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, **preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante**, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.



# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

# Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125)

- 13. **Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.**
- 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento

# “ALBO DI FIDUCIA”

- ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE
- TIPOLOGIE:
  - APERTO
  - CONGELATO
  - CHIUSO
  - PERPETUO CON AGGIORNAMENTO
- PROCEDURA DI CREAZIONE E REQUISITI PER ISCRIZIONE
- MODALITA' DI UTILIZZO (SORTEGGIO, A ROTAZIONE ECC.)
- CASI DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

# LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

**A) INDIVIDUARE PREVIAMENTE CON PROVVEDIMENTO OGGETTO E LIMITI DI IMPORTO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA**

**B) LIMITE DI APPLICAZIONE:** PER ENTI LOCALI LIMITE MAX 211.000 EURO

# LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

**C) AMMINISTRAZIONE DIRETTA:** LE ACQUISIZIONI SONO EFFETTUATE CON MATERIALI E MEZZI PROPRI O APPOSITAMENTE NOLEGGIATI E CON PERSONALE PROPRIO

**D) COTTIMO FIDUCIARIO:** E' UNA PROCEDURA NEGOZIATA IN CUI LE ACQUISIZIONI AVVENGONO MEDIANTE AFFIDAMENTO A TERZI.

# LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

- RICHIEDERE ALMENO 5 PREVENTIVI
- NO PLURALITA' DI PREVENTIVI PER:
  - NOTA SPECIALITA' DEL BENE O SERVIZIO DA ACQUISIRE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE O DI MERCATO
  - IMPORTO DELLA SPESA INFERIORE A 20.000 EURO (esclusa IVA). TALE IMPORTO E' ELEVATO A 40.000 EURO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CONNESSI AD IMPELLENTI ED IMPREVEDIBILI ESIGENZE DI ORDINE PUBBLICO

# LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

- **CONTENUTO LETTERA D'INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO**
  - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
  - EVENTUALI GARANZIE
  - CARATTERISTICHE TECNICHE
  - QUALITA' E MODALITA' ESECUZIONE
  - PREZZI
  - MODALITA' DI PAGAMENTO
  - DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTARSI A CONDIZIONI E PENALITA' PREVISTE E DI UNIFORMARSI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI

# LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**  
OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA
- **MODALITA' DI CONCLUSIONE:**  
SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE O  
APPOSITA LETTERA



# LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

## **E) VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

- COLLAUDO O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ENTRO 20 GIORNI DALLA ACQUISIZIONE (NON NECESSARIE PER SPESE DI IMPORTO INFERIORE A 20.000 EURO)
- COLLAUDO A CURA DI PERSONALE NOMINATO DAL DIRIGENTE CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL BENE O SERVIZIO

# LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA EX DPR 384/2001

## **F) PAGAMENTI**

- ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DEL COLLAUDO O DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE OVVERO, SE SUCCESSIVA, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE
- POSSIBILITA' DI PAGARE CON APERTURE DI CREDITO EMESSE A FAVORE DI FUNZIONARI DELEGATI EX ART. 56 E SS RD N. 2440/1923 E ART. 9 DPR N. 367/1994

# D.M. 3.12.2004 - Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi

- Art. 1 Acquisizione di beni e di servizi in economia
- 1. Sono acquistate in economia le forniture di beni e servizi, come di seguito riportate, necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale della camera di commercio, che non superano singolarmente la somma di € 200.000, oltre IVA:
  - **a) beni:**
    - 1) attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili ed arredi;
    - 2) libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici;
    - 3) medaglie, coppe ed altri oggetti per manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto;
    - 4) divise da lavoro;
    - 5) cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici;
    - 6) programmi informatici;

# D.M. 3.12.2004 - Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi

- **b) servizi:**

- 1) noleggio di attrezzature e di autoveicoli;
- 2) spazi pubblicitari a mezzo stampa e altre fonti di informazione;
- 3) manutenzione, riparazione di attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili e arredi;
- 4) pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni, custodia e guardania;
- 5) telefonia fissa e mobile e altre utenze;
- 6) spese connesse all'espletamento di corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto;
- 7) servizio buoni-pasto;
- 8) polizze di assicurazione;
- 9) servizi fotografici;
- 10) caricamento dati ed altri servizi per il funzionamento degli uffici;
- 11) traduzioni e interpretariato;
- 12) facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
- 13) stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;
- 14) studi, ricerche e prestazioni professionali

# D.M. 3.12.2004 - Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi

- Articolo 2 Procedure e modalità
- .....
- 5. I preventivi sono richiesti ad almeno tre persone o imprese per importi sino a € 50.000 oltre IVA e ad almeno cinque per importi superiori.
- 6. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalità di pagamento e sono conservati agli atti.
- 7. I preventivi sono richiesti anche sulla base di specifiche tecniche predisposte dalla camera di commercio.
- 8. È consentito il ricorso a una sola persona o impresa nei casi di urgenza e di specialità della fornitura o del servizio, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non supera gli € 20.000 oltre l'IVA. I preventivi sono conservati agli atti

# D.M. 3.12.2004 - Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi

- Articolo 3 L'ordinazione di beni e di servizi in economia.
- 1. Le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in economia sono disposte dal dirigente dell'area economico-finanziaria con ordinativo o lettera ordinativo su proposta del provveditore.
- 2. L'ordinativo è redatto in duplice copia una delle quali è consegnata all'impresa fornitrice.
- 3. L'ordinativo contiene la descrizione della fornitura del bene o del servizio da eseguire, la quantità, il prezzo e ogni altra modalità di esecuzione della fornitura, nonché le forme di pagamento, oltre alle penali in caso di inadempimento parziale o totale.
- 4. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
- 5. È vietata l'artificiosa suddivisione delle forniture e dei servizi che presentano carattere unitario.

# D.M. 3.12.2004 - Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi

- Articolo 4 Le operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi.
- 1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale.
- 2. Il collaudo è eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio.
- 3. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore a € 20.000 oltre IVA, relativi al funzionamento degli uffici, in luogo del collaudo, è consentita l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal provveditore sulla fattura o espressa con separata dichiarazione.
- 4. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, accetta, dichiara rivedibili o rifiuta le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati.

# D.M. 3.12.2004 - Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi

- 5. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e che sono posti nelle condizioni prescritte, a seguito di limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
- 6. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
- 7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati se l'impresa non ha presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la camera di commercio spedisce all'impresa i beni rifiutati, con spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa.
- 8. Gli eventuali difetti o imperfezioni, non emersi a seguito di regolare collaudo e accertati successivamente non esonerano l'impresa da responsabilità



## SCHEMA LETTERA INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO: CRITERIO MASSIMO RIBASSO CON CAPITOLATO D'ONERI

- Spett. Ditta
- OGGETTO: Invito a cottimo fiduciario per .....
- Questa Amministrazione dovendo acquisire .....  
indice una procedura di cottimo fiduciario ai sensi del  
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di  
beni e servizi in economia.
- Qualora codesta Ditta fosse interessata alla  
fornitura/servizio dovrà presentare in busta chiusa  
sigillata la propria migliore offerta entro e non oltre le ore  
..... del giorno ..... , con indicazione sul frontespizio  
della seguente dicitura:
- “Cottimo fiduciario per .....” .

## SCHEMA LETTERA INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO: CRITERIO MASSIMO RIBASSO CON CAPITOLATO D'ONERI

- La base d'asta è fissata in Euro .....; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
- Per partecipare al cottimo fiduciario codesta Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:
  - dichiarazione redatta secondo l'allegato modello sub. lettera a);
  - capitolato d'oneri allegato alla presente sottoscritto su ogni foglio per accettazione;
  - dichiarazione concernente la percentuale di sconto da applicare sull'importo a base d'asta;
  - (eventuali) cauzione provvisoria di Euro..... costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata non inferiore a 90 giorni.

## SCHEMA LETTERA INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO: CRITERIO MASSIMO RIBASSO CON CAPITOLATO D'ONERI

- Le modalità di fornitura/di esecuzione del servizio, le modalità e i tempi di pagamento, le penalità e i casi di grave inadempimento sono contenuti nel capitolato d'oneri.
- Per qualsiasi informazione rivolgersi a ..... Tel. n. ....
- Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti.
- Il Responsabile di Servizio
- All.ti:
- Schema dichiarazione
- Capitolato d'oneri

# SCHEMA LETTERA INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO: CRITERIO MASSIMO RIBASSO SENZA CAPITOLATO D'ONERI

- Spett. Ditta
- OGGETTO: Invito a cottimo fiduciario per .....
- Questa Amministrazione dovendo acquisire .....  
indice una procedura di cottimo fiduciario ai sensi del  
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di  
beni e servizi in economia.
- Qualora codesta Ditta fosse interessata alla  
fornitura/servizio dovrà presentare in busta chiusa  
sigillata la propria migliore offerta entro e non oltre le ore  
..... del giorno ..... , con indicazione sul frontespizio  
della seguente dicitura:
- “Cottimo fiduciario per .....” .

# SCHEMA LETTERA INVITO A COTTIMO

## FIDUCIARIO: CRITERIO MASSIMO RIBASSO

### SENZA CAPITOLATO D'ONERI

- La base d'asta è fissata in Euro .....; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
- Il bene/servizio da fornire ha le seguenti caratteristiche tecniche e qualità:.....(specificare).
- Le modalità di fornitura/di esecuzione del servizio sono: ..... (specificare).
- Le modalità e i tempi di pagamento sono: ..... (specificare).
- Le garanzie richieste sono: (specificare se richiesta cauzione provvisoria e/o definitiva, relativi importi e modalità di costituzione, nonché durata del vincolo).
- Casi di grave inadempimento: ..... (specificare).
- ..... altri elementi contrattuali necessari per la particolarità del bene o servizio acquisito.

# SCHEMA LETTERA INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO: CRITERIO MASSIMO RIBASSO SENZA CAPITOLATO D'ONERI

- Per partecipare al cottimo fiduciario codesta Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:
- dichiarazione redatta secondo l'allegato modello sub. lettera a);
- copia della presente lettera sottoscritta per accettazione;
- dichiarazione concernente la percentuale di sconto da applicare sull'importo a base d'asta;
- (eventuali) cauzione provvisoria di Euro ..... costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata non inferiore a 90 giorni.
- Per qualsiasi informazione rivolgersi a ..... Tel. n. ....
- Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti.
- Il Responsabile di Servizio .....
- All.to: Schema dichiarazione

# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei suoi confronti, nei confronti dei direttori tecnici delle aziende e dei soggetti dotati di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell'ultimo triennio, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575;

# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- c) che nei suoi confronti, nei confronti dei direttori tecnici delle aziende e dei soggetti dotati di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell'ultimo triennio non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; dichiarano altresì che nei confronti di tutti i soggetti citati non vi è alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;



# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) che nell'anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita;
- l) di essere in regola con gli obblighi per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68;
- m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.L.vo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- CHE LA DITTA HA LA SEGUENTE **DENOMINAZIONE** O RAGIONE SOCIALE .....
- DI ESSERE IN POSSESSO DELLA **CERTIFICAZIONE SOA** RILASCIATA DA ..... IN DATA ..... PER LE SEGUENTI CATEGORIE E CLASSI DI LAVORI .....
- DI ESSERSI **RECATO SUI LUOGHI** DOVE DEVONO ESSERE EFFETTUATI I LAVORI E DI **AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI**, NONCHE' DI TUTTE LE CIRCOSTANZE GENERALI E PARTICOLARI CHE POSSONO AVER INFLUITO SULLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI POSSEDERE L'ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI;
- DI **AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE I PATTI E LE CONDIZIONI** CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NEL BANDO DI GARA;

# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- CHE TUTTI I **DOCUMENTI DI APPALTO SONO SUFFICIENTI** ED ATTI AD INDIVIDUARE COMPLETAMENTE I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO ED A CONSENTIRE L'ESATTA VALUTAZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI E RELATIVI ONERI CONNESSI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI;
- DI **VALUTARE REMUNERATIVA LA PROPRIA OFFERTA**;
- DI **POSSEDERE TUTTE LE ABILITAZIONI** PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA PER I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO;

# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- DI OBBLIGARSI AD ATTUARE A FAVORE DEI **LAVORATORI DIPENDENTI** E SE COOPERATIVA ANCHE VERSO I SOCI, **CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI** DI LAVORO E DAGLI ACCORDI LOCALI INTEGRATIVI DEGLI STESSI, APPLICABILI ALLA DATA DELL'OFFERTA ALLA CATEGORIA E NELLA LOCALITA' IN CUI SI SVOLGONO I LAVORI ED A RISPETTARE LE NORME E PROCEDURE PREVISTE DALLA L. 19.3.90, N. 55 E S.M.I.;
- DI AVER TENUTO CONTO NELL'OFFERTA DEGLI **ONERI PREVISTI PER I PIANI DELLA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI** (ART. 18, C. 8 L. N. 55/90 E S.M.I.);

# SCHEMA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- CHE NON CONCORRONO CON ALTRA OFFERTA, A QUESTA GARA, IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE QUALI ESISTONO RAPPORTI DI COLLEGAMENTO O CONTROLLO AI SENSI **DELL'ART. 2359 COD. CIV.**;
- DI NON ESSERSI AVVALSI DI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO DI CUI ALLA L. N. 383/2001 OPPURE DI ESSERSI AVVALSI DI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO DI CUI ALLA L. N. 383/2001 MA CHE IL PERIODO DI EMERSIONE SI E' CONCLUSO.

# SCHEMA LETTERA DI AFFIDAMENTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

- Prot. N. .... Lì .....
- Raccomandata a.r.  
Spett.le ditta .....
- OGGETTO: Affidamento cottimo fiduciario per la  
fornitura/servizio di .....

Ho il piacere di comunicarVi che con  
determinazione n. ...., assunta dal sottoscritto in  
data ....., è stato affidato a codesta rispettabile  
impresa il cottimo fiduciario per la fornitura/il servizio in  
oggetto dietro un compenso di netti euro .....  
oltre IVA.

# SCHEMA LETTERA DI AFFIDAMENTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

- La fornitura/il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nella lettera di invito al cottimo fiduciario prot. N. .... del ..... (o nel capitolato d'oneri in data ..... già sottoscritto per accettazione da codesta ditta per la partecipazione al cottimo).
- Il pagamento avverrà secondo quanto indicato nei documenti sopraccitati.
- La fornitura dovrà essere eseguita entro il ..... (oppure, il servizio dovrà essere svolto con decorrenza dal ..... al .....).
- Distinti saluti.
- IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SERVIZIO .....
- PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA .....
- N.B.: Copia della presente deve essere ritornata al mittente firmata per accettazione.



# **QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE**

# Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
  - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

# Requisiti di ordine generale (art. 38)

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, parag. 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del CP e dell'art. 445, c. 2, CPP;

# Requisiti di ordine generale (art. 38)

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

# Requisiti di ordine generale (art. 38)

- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lvo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico

# Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante **dichiarazione sostitutiva** in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
- 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del DPR n. 445/2000; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del DL 25.9.2002, n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002, n. 266 e di cui all'art. 3, c. 8, del D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e s.m.i. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del DPR 14.11.2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, c. 1, del medesimo decreto n. 313/2002.

# Requisiti di ordine generale (art. 38)

- 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o **concorrenti non stabiliti in Italia**, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
- 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, **costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata**, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza

# Capacità **economica e finanziaria** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41)

- 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.



# Capacità **economica e finanziaria** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41)

- 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al c. 1, lett. b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
- 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la **costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste**, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)

# Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- 1. Negli appalti di **servizi e forniture** la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
  - a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

# Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

# Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

# Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
- m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme

# Capacità **tecnica e professionale** dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)

- 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
- 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara

# CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 47 dir. 2004/18)

- Comma 2. UN OPERATORE ECONOMICO PUÒ, SE DEL CASO E PER UN DETERMINATO APPALTO, **FARE AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**, A PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEI SUOI LEGAMI CON QUESTI ULTIMI. IN TAL CASO DEVE DIMOSTRARE ALLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE DISPORRÀ DEI MEZZI NECESSARI, AD ESEMPIO MEDIANTE PRESENTAZIONE DELL'IMPEGNO A TAL FINE DI QUESTI SOGGETTI

# CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 48 Dir. 2004/18)

- UN OPERATORE ECONOMICO PUÒ, SE DEL CASO E PER UN DETERMINATO APPALTO, **FARE AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**, A PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEI SUOI LEGAMI CON QUESTI ULTIMI. DEVE, IN TAL CASO, PROVARE ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DISPORRÀ DELLE RISORSE NECESSARIE AD ESEMPIO PRESENTANDO L'IMPEGNO DI TALE SOGGETTO DI METTERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO LE RISORSE NECESSARIE



# Avvalimento

## Art. 49 codice appalti

- 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA** avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
- 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
  - a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

# Avvalimento

## Art. 49 codice appalti

- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

# Avvalimento

## Art. 49 codice appalti

- g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal c. 5.
- 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lett. h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11.

# Avvalimento

## Art. 49 codice appalti

- 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

# Avvalimento

## Art. 49 codice appalti

- *((7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso. ABROGATO))*
- 8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

# Avvalimento

## Art. 49 codice appalti

- 10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, **e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati**
- 11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante **trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento**, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

# Avvalimento

## Art. 49 codice appalti

- *Viene recepito l'avvalimento, con taluni paletti volti a evitare manovre elusive, turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento*

# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Il Consiglio di Stato, nell'affermare come l'avvalimento sia previsto dalle direttive comunitarie e pertanto, *“non appare possibile contestare la legittimità del suo inserimento nell'ordinamento giuridico italiano”*, rileva che è agevolmente prevedibile un *“effetto dirompente nei confronti delle piccole e medie imprese edili”*.
- E' facilmente prevedibile, infatti, che a ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la partecipazione a gare di appalto di lavori pubblici, saranno soprattutto le imprese qualificate in categorie generali, alle quali, attraverso detto istituto, sarebbe consentito sopperire alla mancanza di qualificazione nelle categorie specialistiche.



# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- In tal senso, ad essere pesantemente penalizzate sarebbero proprio le imprese medio-piccole ed, in particolare, quelle qualificate nelle **categorie specialistiche**, le quali, nel nuovo Codice, vedono sensibilmente attenuato il complesso di garanzie e tutele ricavabile dall'architettura normativa imperniata nella Legge 109/1994.
- La disciplina dell'avvalimento contenuta nel codice Unico offre il fianco anche a critiche di tenore più prettamente giuridico.

# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- **In primo luogo**, si rileva che, attraverso la disciplina contenuta all'art. 49 del Codice, viene di fatto ad essere elusa la speciale disciplina riservata ai lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali **strutture, impianti ed opere speciali** (c.d. categorie "superspecialistiche").
- Si osserva infatti – a mero titolo esemplificativo - che laddove un bando di gara indichi tra le categorie che costituiscono l'appalto anche una categoria "superspecialistica" di importo superiore al 15%, un'impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, ma non in detta categoria, al fine di partecipare alla gara, potrebbe "avvalersi" dell'attestazione SOA di un'altra impresa, evitando così di dover costituire un'associazione temporanea.
- Ciò rappresenterebbe, a tutti gli effetti, un **aggiramento** del disposto di cui all'art. 13 comma 7 della legge 109/1994, integralmente riportato all'art. 37 del Codice Unico.

# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Scopo della disciplina riservata alle c.d. categorie “super-specialistiche” è proprio quello di evitare che le relative lavorazioni possano essere eseguite da soggetti privi di qualificazione e, laddove queste assumano una rilevante entità economica, impedire anche il ricorso al subappalto.
- Ebbene, attraverso l'avvalimento **tali limiti sembrano agevolmente superabili**, atteso che un soggetto, pur non possedendo qualificazione SOA per dette categorie, potrebbe comunque assumere ed eseguire in proprio i relativi lavori avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto

# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- Al fine di evitare **effetti distorsivi**, l'art. 49 poteva essere modificato, escludendo, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento per quelle categorie aventi ad oggetto strutture, impianti ed opere speciali. Tale modifica avrebbe rappresentato un serio paletto alla possibilità di aggirare lo speciale regime normativo riservato alle c.d. categorie "super-specialistiche" e si sarebbe posto in perfetta linea con l'intento di **"evitare manovre elusive"**

# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- **In secondo luogo**, la disciplina dell'avvalimento desta perplessità anche in relazione alla possibilità di ottenere l'attestato di qualificazione da parte di un soggetto avvalendosi dei “requisiti” di un'altra impresa legata da un rapporto di collegamento o controllo (art. 50 Codice).

# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- I requisiti di carattere strettamente soggettivo, morali, di affidabilità, di regolarità della gestione, di non essere soggetto a sanzioni o misure previste dalla legislazione antimafia devono essere posseduti dal concorrente: il rapporto di collaborazione tra concorrente e impresa ausiliaria (con qualsiasi modulo attuato) e l'importanza del ruolo che assume l'impresa ausiliaria nella fase di qualificazione del concorrente non possono mai consentire di obliterare l'apprezzamento riguardante i predetti profili in capo al concorrente, ossia in colui che è destinato ad assumere il ruolo di contraente della Stazione Appaltante
- Ciò non di meno, appare imprescindibile la verifica dei predetti requisiti di ordine "personale" (ivi compreso quello c.d. antimafia) anche in capo all'impresa ausiliaria, in quanto questa ultima, contribuendo alla qualificazione del concorrente, assume, comunque, un ruolo decisivo per far conseguire una posizione giuridica rilevante verso la Stazione Appaltante, posizione dalla quale derivano, in caso di aggiudicazione, anche diritti di ordine economico e patrimoniali

# Alcune riflessioni afferenti l'avvalimento

- L'avvalimento può concretizzarsi in modo più o meno articolato a seconda delle esigenze del concorrente che può, ad es., necessitare di un mezzo o attrezzatura dell'impresa ausiliaria destinato ad essere utilizzato nei propri processi produttivi (avvalimento che potremo definire “operativo”, con assorbimento cioè delle risorse/mezzi, in quanto l'impresa ausiliaria deve contribuire all'esecuzione dell'appalto, mettendo i propri mezzi, risorse e/o il proprio know how a disposizione del concorrente), oppure (e solo) di imputazione a sé dei requisiti speciali della impresa ausiliaria, senza che questa sia chiamata in concreto a svolgere prestazioni specifiche nell'ambito dell'oggetto contrattuale (avvalimento che definiamo per ciò stesso “di garanzia”, in quanto non comportante l'assorbimento di mezzi o risorse “in cantiere”, ma che fa leva solo sul conseguimento in capo al concorrente del “monte” requisiti richiesti in gara).

# LA RELAZIONE STIMA

- DIVISA ALMENO NEI SEGUENTI CAPITOLI:
  - 1) STATO DI FATTO
  - 2) OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE CON L'APPALTO
  - 3) ILLUSTRAZIONE PROPRI STANDARD QUALITATIVI E DI CONTROLLO
  - 4) QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO



# IL CAPITOLATO D'ONERI

- **GENERALI:** CONTENGONO LA DISCIPLINA DI TUTTI I CONTRATTI E DOVREBBERO ESSERE STESI DAL LEGALE DELL'ENTE.
- **SPECIALI:** CONTENGONO LA DISCIPLINA DI QUEL CONTRATTO E SONO REDATTI DAL TECNICO. DEVONO CONTENERE L'OGGETTO DEL CONTRATTO.

# IL CAPITOLATO D'ONERI

## IL CAPITOLATO DEVE INDICARE:

- L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- DURATA DEL CONTRATTO
- POSSIBILITA' DI OPZIONE PER LA PROROGA
- MODALITA' DI REVISIONE DEI PREZZI
- MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

# IL CAPITOLATO D'ONERI

- TEMPI DI PAGAMENTO
- DIPENDENTI DELL'APPALTATORE
- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
- SUBAPPALTO
- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- CESSIONE DEL CREDITO

# IL CAPITOLATO D'ONERI

- POSSIBILITA' DI ISPEZIONI ED EFFETTUAZIONE DI TEST SU MATERIALI E PRODOTTI
- GARANZIE ED ASSISTENZA TECNICA
- REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA (IMPORTO, MODALITA' DI COSTITUZIONE, DURATA, SVINCOLO, ECC.)
- PIANO DI MANUTENZIONE
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

# IL CAPITOLATO D'ONERI

- RITARDI NEGLI INTERVENTI (penali)
- SPECIFICAZIONE IPOTESI DI GRAVE ERRORE (e grave inadempimento, risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno e incameramento cauzione)
- MODALITA' E TERMINI PER DAR CORSO ALLE IPOTESI DI PENALE E GRAVE ERRORE

# IL CAPITOLATO D'ONERI

- IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO (ex art. 21 sexies L. n. 241/90)
- CRITERI E MODALITA' DI CONTROLLO SUL SERVIZIO/FORNITURA
- DEFINIZIONE STANDARD QUALITATIVI DELL'ENTE
- IMPEGNO DELLA DITTA A COMUNICARE LE PROPRIE MODALITA' DI AUTOCONTROLLO

# IL CAPITOLATO D'ONERI

- RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE E LEGGI APPLICABILI
- SPESE
- MODALITA' DI APPALTO
  - IN CASO DI GARA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA:
- REQUISITI MINIMI DEL PROGETTO, DESCRIZIONE ESIGENZE ECC.

# PENALE E GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

- SI TRATTA DI DUE ISTITUTI DIVERSI CON RILEVANTI CONSEGUENZE SUL CONTRATTO
- SPESSO SI PENSA CHE CON LA PENALE SI POSSANO RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI DI UN RAPPORTO (MA IN EFFETTI I PROBLEMI SI INCREMENTANO: LA DITTA DOPO LA PENALE PUO' ESSERE INDOTTA A LAVORARE PEGGIO PER RECUPERARE I SOLDI PAGATI)



# PENALE E GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

- LA PENALE NON DA' LUOGO A RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- IL GRAVE ERRORE COMPORTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LA DITTA NON POTRA' PARTECIPARE ALLA NUOVA GARA D'APPALTO IN QUANTO NON POTRA' DICHIARARE "DI NON AVER COMMESSO UN ERRORE GRAVE ACCERTATO CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA ADDOTTO DALLA STAZIONE APPALTANTE"

# PENALE E GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

- IL GRAVE ERRORE CONTRATTUALE E QUINDI IL GRAVE INADEMPIMENTO COMPORTANO ANCHE IL RISARCIMENTO DEL DANNO E L'INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE (costituisce grave errore e quindi grave inadempimento con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno il verificarsi di una delle seguenti condizioni: .....)

# RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Indicare le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non definibili in via bonaria (devoluzione al foro competente o ricorso ad un collegio arbitrale).

# Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 1. L'offerta è corredata da una garanzia, **pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
- 2. La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente,
  - in contanti o
  - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 3. La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere
  - bancaria o
  - assicurativa o
  - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

# Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 4. La garanzia deve **prevedere espressamente:**
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 cod. civ. (*limitazione della fidejussione al termine dell'obbligazione principale*), nonché
  - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

# Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 5. La garanzia deve avere **validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e **possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia**, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
- 6. La garanzia **copre** la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo**.

# Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, (*ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema ABROGATO*). Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 8. L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

# Garanzie a corredo dell'offerta (art. 75)

- Vengono riprodotti, con talune modifiche: l'art. 30, commi 1 e 2 *bis*, L. n. 109/1994; l'art. 24, comma 10, L. n. 62/2005; l'art. 8, comma 11 *quater*, L. n. 109/1994.
- Il comma 9 tiene conto dell'art. 24, comma 10, L. n. 62/2005.
- La codificazione di tale articolo comporta l'abrogazione di:  
art. 8, comma 11 *quater*, art. 30, c. 1, c. 2 *bis*, L. n. 109/1994; art. 24, c. 10, L. 18.4.2005, n. 62; art. 100, d.P.R. n. 554/1999.



# Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. **Si applica l'articolo 75, comma 7**
- 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.,
  - nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

# Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è **progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione**, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

# Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (art. 113)

- 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria** di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 5. La garanzia **copre** gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

# Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

- L'art. 113 riproduce l'art. 30, commi 2, 2 *bis*, 2 *ter* della L. 109/1994, che, per la loro portata, possono essere estese alla generalità dei contratti di appalto o concessione.

Sul **comma 5** si deve osservare quanto segue.

- Si è ritenuto di prevedere espressamente anche a livello normativo primario, rimediando a un difetto di coordinamento dell'art. 30, L. n. 109/1994 rispetto alla pur datata reintroduzione del certificato di regolare esecuzione, che la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Deve, peraltro, essere valutata l'opportunità di disciplinare in modo più analitico, quali che ne siano i termini, così come previsto prima delle modifiche apportate all'art. 30, comma 2-*ter* dalla L. 24.12.2003, n 350, il meccanismo di svincolo progressivo della cauzione, che, per un verso, è assistito dalla sanzione di nullità dei patti contrari o in deroga, ma, per altro verso, è definita solo, a cautela delle ragioni della stazione appaltante, nel limite massimo svincolabile.

# Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

- In definitiva, mentre non vi è difficoltà alcuna a immaginare l'applicabilità della sanzione rispetto a clausole contrattuali che escludano l'automaticità dello svincolo, “senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione”, ostacoli di non poco momento si pongono rispetto alla stessa individuazione della disciplina imperativa in tema di “termini ed entità” dello svincolo delle garanzie.
- Il massimo risultato ottenibile, sul piano letterale, è ritenere che il limite del 75% dello svincolo debba comunque essere raggiunto prima della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, prima del decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ossia prima del termine previsto per lo svincolo completo della garanzia.

# BANDO DI GARA

- IL BANDO DI GARA E' UN ADEMPIMENTO DI CARATTERE OBBLIGATORIO E COSTITUISCE LA MANIFESTAZIONE ALL'ESTERNO DELL'INTENZIONE DI INVITARE LE DITTE ALLA GARA, RENDENDO NOTO L'OGGETTO E LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO.

# BANDO DI GARA

DUE PRINCIPALI AREE DI INCIDENZA:

## **PRIVATISTICA**

- IL BANDO COSTITUISCE UNA SORTA DI ***MANIFESTAZIONE DI INTENTI*** PER CUI AD ESSO E' RICONOSCIUTA UNA NATURA ANALOGA A QUELLA DELL'OFFERTA AL PUBBLICO PREVISTA DALL'ART. 1336 DEL C.C. PERCHE' DA' INIZIO AD UN PROCEDIMENTO DESTINATO A CONCLUDERSI CON L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO.
- TALE TESI NON PARE CONVINCERE A FONDO IN QUANTO TOCCA ALTRI ASPETTI DISCIPLINATI DIVERSAMENTE DAL CODICE CIVILE.

# BANDO DI GARA

- L'ATTO IMPEGNATIVO ATTRAVERSO IL QUALE CI SI OBBLIGA NEI CONFRONTI DI UNA PLURALITA' INDETERMINATA DI PERSONE E' DISCIPLINATO IN MODO COMPLESSO: L'ART. 1336 C.C. PARLA DI OFFERTA AL PUBBLICO, COME PARTICELLA ELEMENTARE DEL CONTRATTO, INTESO QUALE MOMENTO DI INCONTRO TRA OFFERTA ED ACCETTAZIONE; GLI ARTT. 1989 SS. PARLANO DI PROMESSA AL PUBBLICO, COME NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE, EFFICACE INDIPENDENTEMENTE DA UNA EVENTUALE ACCETTAZIONE.
- L'OFFERTA AL PUBBLICO E' TIPICAMENTE DIRETTA ALLA CONCLUSIONE DEL NEGOZIO E COMPORTA UNA RESPONSABILITA' PER FATTO ILLECITO IN CASO DI DANNI IN FAVORE DI COLORO CHE SU TALE OFFERTA ABBIANO FATTO AFFIDAMENTO.  
CIO' NON SI PUO' DIRE DEL BANDO DI GARA.



# BANDO DI GARA

- IN *COMMON LAW* UNA PROPOSTA E' GIUDICATA "OFFERTA IN SENSO GIURIDICO" SE SODDISFA REQUISITI DI PRECISIONE RELATIVAMENTE STRINGENTI, SE IL LINGUAGGIO ADOPERATO PUO' ESSERE RAGIONEVOLMENTE RITENUTO IMPEGNATIVO.
- LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CHE SI TERRA' UN'ASTA NON IMPEGNA A TENERE L'ASTA, ESSENDO INTERPRETATA QUALE DICHIARAZIONE E NON QUALE PROMESSA.

# BANDO DI GARA

## PUBBLICISTICA

- IL BANDO DI GARA E' INQUADRATO IN UNA DUPLICE VISIONE:
  - 1) IL BANDO E' L'ATTO INIZIALE DI UN PROCEDIMENTO D'UFFICIO ED IN TALE DIREZIONE COSTITUISCE FORMA LEGALE DI CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE.
  - 2) IL BANDO COSTITUISCE *LEX SPECIALIS* E L'AMMINISTRAZIONE E' VINCOLATA ALL'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE NEL BANDO STESSO, SEMPRE CHE NON SIANO IN CONTRASTO CON NORME DI LEGGE DI CARATTERE IMPERATIVO.

# Bando di gara (art. 64)

- 1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante **procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo**, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
- 2. Le stazioni appaltanti che intendono **istituire** un **sistema dinamico di acquisizione** rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
- 3. Le stazioni appaltanti che intendono **aggiudicare** un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un **bando di gara semplificato**.
- 4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18

# **SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI**

- **OGGETTO:** SPECIFICARE ESATTAMENTE L'OGGETTO DELLA GARA (SERVIZIO O FORNITURA) **CODICE IDENTIFICATIVO GARA**
- **IMPORTO A BASE D'ASTA** (indicare ex art. 37, c. 2 D.Lvo n. 163.06 la prestazione principale e quelle secondarie) **E INDICAZIONE COSTI SICUREZZA**
- **ESTREMI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE O DI APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO**
- **SOGGETTO APPALTANTE:** DENOMINAZIONE ENTE, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, INDIRIZZO INTERNET, E-MAIL
- **LUOGO, DATA E ORA IN CUI SI SVOLGERA' LA GARA**

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- **SOGGETTO CHE PRESIEDE LA GARA:** DIRIGENTE O COMMISSIONE
- **TIPO DI GARA:** PROCEDURA APERTA, PROCEDURA RISTRETTA, PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO, DIALOGO COMPETITIVO
- **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** PREZZO PIU' BASSO (art. 82 D.Lvo n. 163/06) O OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA: IN QUESTO CASO SPECIFICARE I DIVERSI PARAMETRI ED I LORO PESI (art. 83 D.Lvo n. 163/06)
- **OFFERTE UGUALI:** NEL CASO DI OFFERTE UGUALI SI PROCEDERA' ALL'AGGIUDICAZIONE A NORMA DELL'ART. 77, C. 2 DEL RD 23.5.1924, N. 827

# **SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI**

- **PRESENTAZIONE DI UNA SOLA OFFERTA:**  
SPECIFICARE CHE SI PROCEDERA' ALL'AGGIUDICAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA QUALORA RITENUTA VALIDA DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
- **LE OFFERTE VANNO REDATTE IN LINGUA ITALIANA**
- **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:**  
SPECIFICARE I REQUISITI RICHIESTI (ISCRIZIONE ALLA CCIAA, A REGSITRI PARTICOLARI, AVERE GIA' SVOLTO SERVIZI IDENTICI ECC.)
- **DATA VISIONE LUOGHI DOVE SI DEVE EFFETTUARE LA FORNITURA O IL SERVIZIO**

# **SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI**

- **DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA: LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE O MEDIANTE CONSEGNA DIRETTA O TRAMITE TERZI ENTRO LE ORE ..... DEL GIORNO PRECEDENTE LA GARA (FARA' FEDE IL TIMBRO DEL PROTOCOLLO)**

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- **BUSTA N. 1 – OFFERTA**

**MODALITA' DI STESURA DELL'OFFERTA:**  
L'OFFERTA DOVRA' ESSERE REDATTA SU CARTA DA BOLLO O SU CARTA RESA LEGALE, FIRMATA PER ESTESO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONCORRENTE, IN BUSTA INTESTATA, CHIUSA E SIGILLATA SU TUTTI I LEMBI (CERALACCA O TIMBRI E FIRME) RIPORTANTE ALL'ESTERNO LA DICITURA "APPALTO PER ..."

SI DOVRA' SPECIFICARE COME DEVE ESSERE REDATTA L'OFFERTA (PERCENTUALE DI SCONTO IN CIFRE E IN LETTERE SULL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA, MEDIANTE INDICAZIONE DEI PREZZI UNITARI ECC.) E SPECIFICARE QUALE SARA' L'OFFERTA VALIDA IN CASO DI DISCORDANZA (AD ES. TRA PREZZO IN CIFRE ED IN LETTERE)



# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- **BUSTA N. 2 – DOCUMENTI**

LA PRIMA BUSTA, CHIUSA, DOVRA' ESSERE CONTENUTA NELLA SECONDA. QUEST'ULTIMA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA IN TUTTI I LEMBI (CERALACCA O TIMBRI E FIRME SUI LEMBI) DEVE RIPORTARE ALL'ESTERNO LA DITURA "APPALTO PER ..... NON APRIRE" E DOVRA' CONTENERE:

1) COPIA DEL CAPITOLATO D'ONERI CON I RELATIVI ALLEGATI SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE IN OGNI SINGOLO FOGLIO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA;

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

2) DICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ED ALLA QUALE ANDRA' ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE ATTESTANTE ..... (VEDI SCHEMA, MA QUANTO IVI INDICATO DEVE ESSERE RIPORTATO NEL BANDO); NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE SIA RILASCIATA DA UN PROCURATORE, DOVRA' ESSERE ALLEGATA COPIA AUTENTICA DELLA PROCURA E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, si chiede ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e l'ente può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- 3) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI TUTTI I SOGGETTI DOTATI DI POTERI NELLA DITTA;
- 4) CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DELLA L. N. 68/99 SUL RISPETTO DELLE ASSUNZIONI DEI DISABILI RILASCIATA DAI CENTRI PER L'IMPIEGO COMPETENTI;
- 5) ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'ENTE APPALTANTE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI;
- 6) DIMOSTRAZIONE CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA DITTA [EX ART. 41 COD. APP.](#) (2 DICHIARAZIONI BANCARIE, E DICHIARAZIONI EX ARTT 46 E 47 DPR 445/00 SU BILANCI O ESTRATTI DEI BILANCI DELL'IMPRESA, DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL FATTURATO GLOBALE DI IMPRESA E L'IMPORTO RELATIVO AI SERVIZI O FORNITURE IDENTICHE A QUELLA OGGETTO DELLA GARA, REALIZZATE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI);

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- 7) DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 ATTESTANTE LA CAPACITA' TECNICA DELLA DITTA (SPECIFICARE COSA VIENE RICHIESTO PER DIMOSTRARE TALI CAPACITA' TECNICHE, [VEDI art. 42 cod. app.](#));
- 8) PROGETTO DELLA FORNITURA O SERVIZIO (SE RICHIESTO PER OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA);
- 9) COPIA CERTIFICAZIONE ISO

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

10) CAUZIONE PROVVISORIA ([art. 75 cod. app.](#));

11) ..... TUTTO QUANTO NECESSARIO  
IN BASE AL TIPO DI GARA ED ALLA  
PECULIARITA' DELLA FORNITURA O  
SERVIZIO

12) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI  
VIGILANZA (se superiore a Euro 150.000)

13) EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICHE  
AL DUVRI

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

## 14) DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'AVVALIMENTO DEI REQUISITI (art. 49 cod. app.)

- Circa l'AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
- una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lvo n. 163/06;

# **SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI**

- **una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lvo n. 163/06;**
- **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;**
- **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;**
- **in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.**
- **Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.**

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
- Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.



# SCHEMA BANDO DI GARA

- **BUSTA N. 3 – DOCUMENTI PER VERIFICA ANOMALIA OFFERTA**

CONTIENE TUTTI I DOCUMENTI A GIUSTIFICAZIONE DELL'OFFERTA PRESENTATA CHE L'ENTE DEVE APRIRE SOLO SE L'OFFERTA RISULTERA' ANOMALA ([artt. 86, 87 e 88 codice appalti](#))

# SCHEMA BANDO DI GARA

## ANOMALIA DELL'OFFERTA

- SPECIFICARE COME SI CALCOLERA' A SECONDA DEL CASO AL PREZZO PIU' BASSO (ART. 86, C. 1 D.LVO 163/06) ED ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (ART. 86, C. 2 D.LVO N. 163/06)

# SCHEMA BANDO DI GARA

OPPURE SPECIFICARE EX ART. 124, C. 8  
D.LVO 163/06 CHE

- PER SERVIZI E FORNITURE D'IMPORTO INFERIORE O PARI A 100.000 EURO E  
CON CRITERIO AL PREZZO PIU' BASSO SI  
PROCEDERA' AD ESCLUSIONE AUTOMATICA  
DELLE OFFERTE RISULTATE ANOMALE
- CHE IN CASO DI MENO DI 10 OFFERTE SI  
PROCEDERA' AD AGGIUDICARE AL PREZZO  
PIU' BASSO SALVO VERIFICA DELL'OFFERTA  
CHE APPAIA ANORMALMENTE BASSA

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- **ESCLUSIONE:** I PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATI CON LE MODALITA' PREVISTE NEL BANDO. SI FARA' LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI QUELLE OFFERTE CHE MANCHINO DI DOCUMENTI O FORMALITA' O CHE COMUNQUE RISULTINO INCOMPLETE O IRREGOLARI. SONO ALTRESI' ESCLUSE LE DITTE CHE PRESENTINO OFFERTE PER SERVIZI/FORNITURE PARZIALI.
- **LUOGO O SITO IN CUI E' POSSIBILE VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA. EVENTUALI SPESE PER RILASCIO DI COPIE**

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- **POSSIBILITA' DI ASSISTERE ALLA GARA:** ALLA GARA, LA QUALE AVRA' LUOGO NEL GIORNO E PRESSO LA SEDE SUINDICATA, POSSONO ASSISTERE GLI INTERESSATI. LA STESSA SARA' ESPLETATA DA .....(APPOSITA COMMISSIONE PRESIEDUTA DA .... O DIRIGENTE) CHE A CONCLUSIONE DELLA GARA FORMULERA' LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, LA QUALE SARA' OPERANTE SOLO DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE.
- **MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:** LA FORNITURA/SERVIZIO E' FINANZIATA CON ..... (MEZZI PROPRI, CONTRIBUTO REGIONALE ECC.). LA STESSA SARA' PAGATA NEI MODI E TEMPI PREVISTI NELL'ART. .... DEL CAPITOLATO D'ONERI.

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- **AMMISSIONE A.T.I.:** SONO AMMESSE A PARTECIPARE ALLA GARA OLTRE ALLE IMPRESE INDIVIDUALI ANCHE LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE O I CONSORZI DI IMPRESA.
- **FACOLTA' DI SVINCOLARSI DALL'OFFERTA:** L'OFFERENTE NON HA FACOLTA' DI SVINCOLARSI DALLA PROPRIA OFFERTA. (in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione)
- **SUBAPPALTO:** SPECIFICARE SE VIENE PREVISTO E COME E' DISCIPLINATO

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

## CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI (ART. 48 D.Lvo n. 163/06)

- La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, **eventualmente** richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 c. 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da 1 a 12 mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- La richiesta di cui sopra è, altresì, inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.



# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:** DOPO L'AGGIUDICAZIONE E PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO LA DITTA AGGIUDICATARIA SARA' INVITATA A PRESENTARE, PENA LA DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE, TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO, CHE LA P.A. NON E' IN GRADO DI REPERIRE AUTONOMAMENTE
- **RINVIO AL CAPITOLATO D'ONERI ED ALLA NORMATIVA:** PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE BANDO DI GARA SI RINVIA AL CAPITOLATO D'ONERI ED ALLA NORMATIVA SIA GENERALE CHE SPECIALE RIGUARDANTE L'APPALTO DEI SERVIZI/FORNITURE PER IMPORTO PARI A QUELLO PREVISTO NEL PRESENTE BANDO.

# SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI

- La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario

# **SCHEMA BANDO DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI**

- **NORME FINALI:** SI AVVERTE CHE L'EFFICACIA DELLA GARA E DELLA CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE E' SUBORDINATA ALL'ESECUTIVITA' DI TUTTI GLI ATTI PREORDINATI AD ESSA.
- NEL CASO CHE, PER IL MANCATO VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DI CUI SOPRA, NON SI POTESSE DAR LUOGO ALL'AGGIUDICAZIONE, NULLA SARA' DOVUTO ALLE DITTE PARTECIPANTI ED A QUELLA VINCITRICE
- **NOMINATIVO RESPONSABILE PROCEDIMENTO**
- **NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- **DATA DI SPEDIZIONE E RICEVIMENTO PRESENTE BANDO ALLA GUUE: SE NECESSARIO**
- **DATA E FIRMA**

# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei suoi confronti, nei confronti dei direttori tecnici delle aziende e dei soggetti dotati di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell'ultimo triennio, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575;

# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- c) che nei suoi confronti, nei confronti dei direttori tecnici delle aziende e dei soggetti dotati di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell'ultimo triennio non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; dichiarano altresì che nei confronti di tutti i soggetti citati non vi è alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;

# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) che nell'anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita;
- l) di essere in regola con gli obblighi per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68;
- m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.L.vo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
- m-bis) nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la **decadenza** dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico

# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- Che nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara non vi sono atti caratterizzati da segreti tecnici e commerciali (art. 13, c. 5 cod. app.)
- Che la ditta autorizza la stazione appaltante ad effettuare qualsiasi comunicazione riguardo la procedura di gara, ivi compresa la comunicazione ai non aggiudicatari di cui all'art. 11, c. 10 del D.Lvo n. 163/2006, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata .....
- Che intende affidare in subappalto la seguente parte di fornitura/servizio .....



# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- CHE LA DITTA HA LA SEGUENTE **DENOMINAZIONE** O RAGIONE SOCIALE .....
- DI **ESSERSI RECATO SUI LUOGHI** DOVE DEVE ESSERE EFFETTUATA LA PRESTAZIONE E DI **AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI**, NONCHE' DI TUTTE LE CIRCOSTANZE GENERALI E PARTICOLARI CHE POSSONO AVER INFLUITO SULLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI POSSEDERE L'ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI;
- DI **AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE I PATTI E LE CONDIZIONI** CONTENUTE NEL CAPITOLATO D'ONERI E NEL BANDO DI GARA;

# **SCHEMA BANDO DI GARA**

## **DICHIARAZIONE DELLA DITTA**

- **CHE TUTTI I DOCUMENTI DI APPALTO SONO SUFFICIENTI ED ATTI AD INDIVIDUARE COMPLETAMENTE IL SERVIZIO/FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO ED A CONSENTIRE L'ESATTA VALUTAZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI E RELATIVI ONERI CONNESSI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEL SERVIZIO/FORNITURA;**
- **DI VALUTARE REMUNERATIVA LA PROPRIA OFFERTA;**
- **DI POSSEDERE TUTTE LE ABILITAZIONI PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA PER IL SERVIZIO/FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO;**

# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- DI OBBLIGARSI AD ATTUARE A FAVORE DEI **LAVORATORI DIPENDENTI** E SE COOPERATIVA ANCHE VERSO I SOCI, **CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO** E DAGLI ACCORDI LOCALI INTEGRATIVI DEGLI STESSI, APPLICABILI ALLA DATA DELL'OFFERTA ALLA CATEGORIA E NELLA LOCALITA' IN CUI SI SVOLGONO I SERVIZI/FORNITURE ED A RISPETTARE LE NORME E PROCEDURE PREVISTE DALLA L. 19.3.90, N. 55 E S.M.I.;
- DI AVER TENUTO CONTO NELL'OFFERTA DEGLI **ONERI PREVISTI PER I PIANI DELLA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI** (ART. 131, D.Lvo N. 163/06 E S.M.I.);

# SCHEMA BANDO DI GARA

## DICHIARAZIONE DELLA DITTA

- CHE NON CONCORRONO CON ALTRA OFFERTA, A QUESTA GARA, IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE QUALI ESISTONO RAPPORTI DI COLLEGAMENTO O CONTROLLO AI SENSI **DELL'ART. 2359 COD. CIV.**;
- DI NON ESSERSI AVVALSI DI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO DI CUI ALLA L. N. 383/2001 OPPURE DI ESSERSI AVVALSI DI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO DI CUI ALLA L. N. 383/2001 MA CHE IL PERIODO DI EMERSIONE SI E' CONCLUSO.

# **IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- **A. Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI**
- Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dal novellato art. 7 comma 3, del Dlgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”.
- Si parla di **interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.**
- In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D.lgs n. 626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.
- Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
- In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- - derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- - immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- - derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
- Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14.11.2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.



# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (**scuole, mercati, musei, biblioteche**). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.
- Deve, inoltre, essere sottolineato che **la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti** che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- Per gli appalti di seguito riportati è possibile **escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:**
  - - la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
  - - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  - - i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il **DUVRI è un documento “dinamico”**, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.
- **Il DUVRI è un documento tecnico**, che **dovrà essere allegato al contratto di appalto**, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- **B. Valutazione dei costi della sicurezza**

- Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 c. 1 del DPR n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare :
  - a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
  - b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
  - c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
  - d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
  - e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
  - f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  - g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- ... Si precisa che anche **nell'ipotesi di subappalto** gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.
- Potrebbe verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 Codice contratti) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 Codice contratti). In tali casi si potrebbe verificare la **necessità di modificare il DUVRI**, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. ...

# Autorità Vigilanza

## Determinazione 5.3.2008 n. 3

- **C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso**
- ..... Sulla base di quanto sopra discende che:
- 1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato;
- 2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante.
- Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad es. per l'affidamento mediante procedura negoziata).

# RIASSUMENDO IL DUVRI:

- E' UN DOCUMENTO TECNICO
- E' UN DOCUMENTO DINAMICO: la valutazione dei rischi va effettuata prima dell'espletamento dell'appalto e poi, eventualmente, aggiornata a seconda dell'evoluzione dell'attività (subappalti, modifiche di carattere tecnico, organizzativo, logistico);
- VA ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO
- DEVE ESSERE REDATTO DALLA STAZIONE APPALTANTE SOLO IN PRESENZA DI INTERFERENZE

# DUVRI

- L'indicazione della voce relativa ai costi della sicurezza e la loro congruità rispetto al lavoro/servizio/fornitura da eseguire fa sì che nessuna impresa possa offrire ribassi consistenti a scapito delle condizioni generali di sicurezza dei lavoratori impiegati



# **I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- L'AMMINISTRAZIONE **DEVE VERIFICARE** DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE CHE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CORRISPONDA ALL'EFFETTIVO POSSESSO DEI REQUISITI
- LA SEMPLIFICAZIONE DA' LUOGO AD UNA SORTA DI **INVERSIONE DI ONERE DELLA PROVA**:
  - IN PASSATO ERA IL CITTADINO A DOVER FORNIRE LA PROVA ATTESTATA DALLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE CHE DOVEVA PROCURARSI PERSONALMENTE
  - OGGI E' L'AMMINISTRAZIONE CHE, ACQUISITA UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO, DEVE CURARSI DI PROVARE CHE ESSA SIA EVENTUALMENTE FALSA (si ha implicitamente una presunzione iuris tantum di veridicità della dichiarazione del cittadino ed una modifica del ruolo delle amministrazioni certificanti, le quali non erogano servizi ai cittadini, ma al contrario, alle amministrazioni procedenti, rispetto alle quali si pongono come servizi di staff che erogano prestazioni intermedie)

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- IL DPR 445/2000 INDICA DUE MODALITA' PER PROCURARSI LE PROVE DOCUMENTALI:
  - 1) ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI ATTI O CERTIFICATI CONCERNENTI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI, CHE IL CITTADINO NON ABBIA SOSTITUITO O ATTESTATO CON PROPRIE DICHIARAZIONI, MA DEI QUALI SI SIA LIMITATO AD INDICARNE GLI ESTREMI E L'AMMINISTRAZIONE CHE LI DETIENE (ad es. iscrizione alla CCIAA, iscrizione ad Albi professionali ecc.);
  - 2) L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PUO' UTILIZZARE PER I RISCONTRI LE PROPRIE BANCHE DATI O QUELLE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PURCHE' IL CITTADINO ABBIA RILASCIATO AUTOCERTIFICAZIONE O AUTODICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 DPR N. 445/2000

# **I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

- IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE I CONTROLLI EX ART. 71 DPR 445/2000 SONO SEMPRE SUCCESSIVI (prima si rilascia il provvedimento e poi si controlla) SE I CONTROLLI FOSSERO NEGATIVI COLUI CHE DICHIARA O AUTOCERTIFICA IL FALSO, OLTRE A DECADERE DAI BENEFICI SCATURENTI DAL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INCORRE IN RESPONSABILITA' GRAVI ANCHE DI NATURA PENALE

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- AI SENSI DELL'ART. 71, C. 1 DPR 445/2000 LE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI SONO TENUTE AD EFFETTUARE IDONEI CONTROLLI, **ANCHE A CAMPIONE**, SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47.
- LE AMMINISTRAZIONI SONO **OBBLIGATE** AD EFFETTUARE I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI, NON SI TRATTA DI UNA FACOLTA' MA DI UN DOVERE DI UFFICIO CHE COMPLETA L'ITER PROCEDIMENTALE ANCHE SE IL CONTROLLO INTERVIENE DOPO CHE IL PROVVEDIMENTO SIA GIA' STATO EMESSO.
- LO STESSO COMMA 1 PRECISA ALTRESI' CHE I CONTROLLI DEBBONO ESSERE EFFETTUATI IN TUTTI I CASI IN CUI SORGONO **FONDATI DUBBI** SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## CONTROLLI A CAMPIONE

- “A CAMPIONE” NON SIGNIFICA “A CASO” PERTANTO IL CAMPIONE DEVE ESSERE SCELTO SU BASI STATISTICHE; IL CAMPIONE DEVE ESSERE SIGNIFICATIVO SIA COME LIVELLO QUANTITATIVO, SIA IN RELAZIONE ALLA IDONEITA’ A RIVELARE LO STATO COMPLESSIVO DELLE PROCEDURE
- CIO’ CHE E’ FACOLTATIVO E’ IL CONTROLLO CON LA METODOLOGIA DEL CAMPIONE E NON IL CONTROLLO IN QUANTO TALE CHE DEVE SEMPRE AVVENIRE. L’UTILIZZO DELL’INCISO FA COMPRENDERE CHE PER LE AMMINISTRAZIONI E’ POSSIBILE, SE LO RITENGONO OPPORTUNO, NON EFFETTUARE I CONTROLLI SU TUTTE LE DICHIARAZIONI, MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE L’ADEMPIMENTO DEL CONTROLLO SIA DIVENUTO ESSO STESSO UNA FACOLTA’.

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

- IL PROBLEMA E' CAPIRE QUANDO SCATTA IL DUBBIO FONDATO
- SI RITIENE CHE IL DUBBIO DEBBA RITENERSI FONDATO CON LA DOVEROSITA' DEL CONTROLLO SE LO STESSO E' BASATO SU UN FATTO CHE CONTRASTA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE EFFETTUATA. UN FONDATO DUBBIO POTRA' SCATURIRE DAL CONFRONTO TRA PIU' DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DALLO STESSO SOGGETTO ALLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE SULLA BASE DEL CONFRONTO TRA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DELLO STESSO ENTE

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- NON VI SARA' FONDATAO DUBBIO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE NEL CASO DI ERRORI MATERIALI O ERRORI CHE COMPORTANO SOLO LA REGOLARIZZAZIONE IN QUANTO NON COSTITUENTI UNA FALSITA' (la percezione di irregolarità si distingue dal fondato dubbio, perchè mentre nel secondo caso il funzionario si trova di fronte a due dati contrastanti senza sapere quale sia corrispondente alla verità dei fatti, nel primo caso la realtà è certa, ma per un accidenti non è stata ben rappresentata, descritta).



# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

- I CONTROLLI DEVONO ESSERE **IDONEI** (ART. 71, C. 1) PERTANTO L'ATTIVITA' DI RISCONTRO E VERIFICA SVOLTA DALLE AMMINISTRAZIONI DEVE ESSERE:
  - 1) TALE DA ATTESTARE EFFETTIVAMENTE E CON CERTEZZA LA FONDATEZZA DI QUANTO DICHIARATO DAL CITTADINO
  - 2) ACQUISITA STABILMENTE NEL FASCICOLO RELATIVO ALLA PRATICA
  - 3) IN FORMA SCRITTA O IN FORMATO ELETTRONICO TRATTANDOSI DI PROVA DOCUMENTALE
  - 4) PROVENIENTE DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE AD ATTESTARE LA CONFORMITA' AL VERO DELLE DICHIARAZIONI

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- PER SVOLGERE I CONTROLLI L'AMMINISTRAZIONE PUO':
  - 1) PROCEDERE ATTRAVERSO GLI ACCERTAMENTI DI UFFICIO OTTENENDO DALL'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE IL CERTIFICATO O L'ATTO AMMINISTRATIVO CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI HA BISOGNO
  - 2) CONSULTARE DIRETTAMENTE GLI ARCHIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE CHE DEVE AVVENIRE:
    - IN BASE AD UNA AUTORIZZAZIONE CON LA QUALE L'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE INDICA A QUELLA PROCEDENTE I LIMITI E LE CONDIZIONI DI ACCESSO AI PROPRI ARCHIVI, AL FINE DI SALVAGUARDARE LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
    - NEL RISPETTO DEL DIVIETO, PER L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, DI ACCEDERE A DATI DIVERSI DA QUELLI DEI QUALI E' NECESSARIO PROCEDERE ALLA VERIFICA
    - UTILIZZANDO IL SISTEMA DEL FAX O DEL CANALE TELEMATICO
    - NEL RISPETTO DELL'OBLIGO PER LE AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI DI CONSENTIRE GRATUITAMENTE LA CONSULTAZIONE TELEMATICA DEI PROPRI ARCHIVI INFORMATICI

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- L'ART. 71, C. 2 DISPONE CHE I CONTROLLI SONO EFFETTUATI CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 43 CONSULTANDO DIRETTAMENTE GLI ARCHIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE OVVERO RICHIEDENDO ALLA MEDESIMA ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI **CONFERMA** SCRITTA DELLA CORRISPONDENZA DI QUANTO DICHIARATO CON LE RISULTANZE DEI REGISTRI TENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE
- LA CONFERMA SCRITTA E' DA METTERE IN RELAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, NON CON L'ACQUISIZIONE DI UFFICIO IN QUANTO QUESTA SCATTA SOLO QUANDO NON VI SIANO STATE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN QUESTO CASO PERTANTO:
  - L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE NON E' TENUTA AD ACQUISIRE IL CERTIFICATO SOSTITUITO DALLA DICHIARAZIONE, MA SOLO LA CONFERMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE
  - SIMMETRICAMENTE L'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE ACQUISITA LA RICHIESTA DI CONFERMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE NON E' OBBLIGATA AD EMETTERE E TRASMETTERE IL CERTIFICATO MA APPUNTO LA SEMPLICE CONFERMA

# **I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

LA SEMPLICE CONFERMA ABBREVIA I TEMPI E DIMINUISCE I PASSAGGI. INFATTI SE L'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE INOLTRA IL CERTIFICATO DEVE SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- ACQUISIZIONE RICHIESTA
- RICERCA IN ARCHIVIO
- PRODUZIONE DEL CERTIFICATO
- FIRMA DEL CERTIFICATO
- PRODUZIONE LETTERA DI TRASMISSIONE
- PROTOCOLLAZIONE
- FIRMA
- SPEDIZIONE

# **I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

**INVECE CON LA SEMPLICE CONFERMA:**

- **ACQUISIZIONE RICHIESTA**
- **RICERCA IN ARCHIVIO**
- **PRODUZIONE NOTA DI CONFERMA**
- **TRASMISSIONE PER FAX O VIA  
TELEMATICA**

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## DOVE FARE I CONTROLLI

- SI DEVONO DISTINGUERE I CASI IN CUI VI SIA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE DA QUELLI IN CUI NON VI SIA: LA DISTINZIONE, IN VIA TENDENZIALE, E' TRA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA'
- UN CONTROLLO DOCUMENTALE E' POSSIBILE SOLO DOVE CI SIA UN'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE
- PER I CASI IN CUI NON CI SIA UNA AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE I CONTROLLI POSSIBILI CONSISTONO SOLO IN CONTROLLI DIRETTI DEL DATO AUTODICHIARATO

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- PER I CONTROLLI DOCUMENTALI SI TRATTERA' DI VERIFICARE LA CONFORMITA' DI QUANTO AUTODICHIARATO CON QUANTO RISULTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE TENUTA A CERTIFICARE QUEL DATO
- PER I CONTROLLI DIRETTI DIVERSI DA QUELLI DOCUMENTALI SI TRATTERA' DI ATTIVARE FORME DI INDAGINI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, NEI LIMITI DI QUANTO IN POTERE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- PER ORGANIZZARE I CONTROLLI OCCORRE DUNQUE SAPERE DOVE ANDARE.
- E' NECESSARIO COSTRUIRSI, PROCEDIMENTO PER PROCEDIMENTO, LA MAPPA DELLE AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI COSI' AL MOMENTO DEL CONTROLLO SI SA GIA' DOVE ANDARE

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA DELLE AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI

- LE MISURE ORGANIZZATIVE NON POSSONO ESSERE FINI A SE STESSSE: IL LORO OBIETTIVO CONSISTE NELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN MODO:
- **EFFICIENTE:** L'ENTE CERTIFICANTE DEVE IMPIEGARE LE MINORI RISORSE POSSIBILI PER EFFETTUARE LE VERIFICHE
- **EFFICACE:** LE VERIFICHE DEVONO ESSERE CORRETTE, COMPLETE, ESURIENTI, ESENTI DA ERRORI
- **TEMPESTIVO:** LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E' UN ADEMPIMENTO PRIORITARIO DELLE AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI, LE QUALI DEBBONO GARANTIRE UN RISULTATO EFFICIENTE, EFFICE ED ANCHE VELOCE.



# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- IN MERITO AI TEMPI L'ART. 72, C. 2 DISPONE CHE LA MANCATA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CONTROLLO **ENTRO 30 GIORNI** COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO
- SI TRATTA DI UN TERMINE CHE NON E' PERENTORIO, IN QUANTO NON E' FISSATA UNA DECADENZA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE LA QUALE PUO' ANCORA VALIDAMENTE RISPONDERE ALLA RICHIESTA DI CONTROLLO ANCHE SUPERATI I 30 GIORNI
- IL SUPERAMENTO DEL TERMINE DETERMINA LA VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE CUI SIA STATA ASSEGNATA LA RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI VERIFICA
- LA VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO COSTITUISCE CERTAMENTE COMPORTAMENTO SANZIONABILE DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE CON L'APPLICAZIONE DI TUTTE LE SANZIONI PREVISTE DAL VIGENTE CCNL

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- VI POSSONO ESSERE ANCHE **ASPETTI DI RILEVANZA PENALE**, GIACCHE' LA VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO APPARE ILLECITO PENALE AI SENSI DELL'ART. 328, C. 2 DEL CODICE PENALE A MENTE DEL QUALE IL PUBBLICO UFFICIALE O L'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO CHE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DI CHI VI ABBIA INTERESSE NON COMPIA L'ATTO DEL SUO UFFICIO E NON RISPONDE PER ESPORRE LE RAGIONI DEL RITARDO E' PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO E CON LA MULTA FINO A LIRE DUEMILIONI

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'ART. 74 DEL DPR N. 445/2000 PREVEDE ALTRE IPOTESI DI VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO:

- MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA' DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47
- RICHIESTA DI CERTIFICATI O ATTI DI NOTORIETA' NEI CASI IN CUI CI SIA L'OBLIGO DEL DIPENDENTE DI ACCETTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
- RIFIUTO DA PARTE DEL DIPENDENTE ADDETTO DI ACCETTARE L'ATTESTAZIONE DI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI MEDIANTE L'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- LA RICHIESTA E LA PRODUZIONE, DA PARTE RISPETTIVAMENTE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DEI DIRETTORI SANITARI, DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## COSA FARE DEI CONTROLLI – I CONTROLLI SUI CONTROLLI

- DOPO AVER FATTO I CONTROLLI LA QUESTIONE SUCCESSIVA E' RAPPRESENTATA DALL'UTILIZZO DEI CONTROLLI STESSI
- OCCORRE CHE UNA FUNZIONE DELL'ENTE SI OCCUPI DI:
  - VERIFICARE SE I CONTROLLI SONO STATI FATTI
  - VERIFICARE SE I CONTROLLI HANNO PORTATO ALLA SCOPERTA DI FALSE DICHIARAZIONI O DI IRREGOLARITA'
  - VERIFICARE QUANTE DECADENZE DAI BENEFICI SONO STATE ADOTTATE

# **I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

- VERIFICARE QUANTE DENUNCE SONO STATE FATTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- VERIFICARE QUANTE CONDANNE SONO STATE COMMUNATE SUI CASI DENUNCIATI
- VERIFICARE SE AL CONTROLLO E' SEGUITO UN RECUPERO DANNI A FAVORE DELL'ENTE
- VERIFICARE L'IDONEITA' DEI MODULI ALLA LUCE DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE
- VERIFICARE IL TREND STORICO DI CONTROLLO E FALSE DICHIARAZIONI

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## LA DECADENZA DAL BENEFICIO

- L'ENTE NELLA SUA AUTONOMIA DEVE PRONUNCIARE LA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUITI ALLA FALSA DICHIARAZIONE E PER FARE QUESTO NON E' NECESSARIO CHE ASPETTI UNA SENTENZA PENALE PASSATA IN GIUDICATO CHE ATTESTI LA FALSITA' ME IL PROVVEDIEMNTTO DEVE ESSERE BEN MOTIVATO
- CI SI DEVE SEMPRE PORRE IL PROBLEMA DEL RAPPORTO DI CONSEQUENZIALITA' TRA FALSA DICHIARAZIONE E BENEFICIO: SE IL BENEFICIO RIMANE IN PIEDI PERCHE' IL DATO DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA NON E' DETERMINANTE SI PUO' RISOLVERE IL PROBLEMA ELIMINANDO LA DICHIARAZIONE DI DATI ININFLUENTI RISPETTO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

# I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

## LA DENUNCIA PENALE

- SCATTA L'OBLIGO DI DENUNCIA IN BASE ALL'ART. 361 COD. PENALE OVE SI DISPONE CHE IL PUBBLICO UFFICIALE CHE APPRENDE NOTIZIE DI REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE INCOMBENZE HA L'OBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O AD ALTRA CHE ALLA STESSA ABBIA L'OBLIGO DI RIFERIRNE
- LA RESPONSABILITA' PENALE PER IL CASO DI OMESSA DENUNCIA E' PERSONALE: I SOGGETTI APICALI DELL'ENTE DEVONO CONOSCERE LE DENUNCE PRESENTATE ED ALLO STESSO TEMPO IL DIPENDENTE NON PUO' ADDURRE A PROPRIA SCUSANTE (CON RIFERIMENTO A OMESSA DENUNCIA) IL FATTO CHE IL DIRIGENTE ABBIA ORDINATO DI NON FARLA.

# MAPPA DELLE AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI

DICHIARAZIONE PRODOTTA	AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE
ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	CAMERA DI COMMERCIO
ASSENZA DI STATO FALLIMENTARE O PROCEDURE CONCURSUALI	CAMERA DI COMMERCIO
ASSENZA DI CONDANNE PENALI	PROCURA DELLA REPUBBLICA – UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
ASSENZA DI CARICHI PENDENTI	- PROCURA DELLA REPUBBLICA – UFFICIO DEI CARICHI PENDENTI - TRIBUNALE – UFFICIO DEI CARICHI PENDENTI
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	INPS, INAIL, CASSE EDILI (con Circolare INPS n. 92 del 26.7.2005 è stato avviato il sistema DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva)
REGOLARITA' PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE	AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA ZONA DOVE HA SEDE L'IMPRESA
RISPETTO ART. 17, L. N. 68/1999	SERVIZIO PROVINCIALE COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO EX L. 383/2001	DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO-SERVIZIO ISPETTIVO LAVORO
POSSESSO SOA	SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE



# MAPPA DELLE AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI

DICHIARAZIONE PRODOTTA	MODALITA' DI CONTROLLO
POSSESSO CERTIFICATO QUALITA' AZIENDALE	FOTOCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CERTIFICATO
FATTURATO RICHIESTO	PRODUZIONE BILANCI AZIENDALI O VERIFICA DEGLI STESSI PRESSO CCIAA
NUMERO DI DIPENDENTI	COPIA LIBRO MATRICOLA ACCETAMENTO PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO SEDE AZIENDA
POSSESSO ATTREZZATURA TECNICA	FARSI PORTARE DOCUMENTI OVE POSSIBILE (ad es. libretti di immatricolazione, contratti di manutenzione, estratti bilanci o relazioni da dove si desuma il possesso di tali attrezzature ecc.)

# LE PENE PER I FURBI

IL REATO	IL DIVIETO	LA PENA
FALSA ATTESTAZIONE DI FATTI IN ATTO PUBBLICO (ART. 483 C.P.)	DICHIARARE IL FALSO IN UN ATTO PUBBLICO DAVANTI AL PUBBLICO UFFICIALE RELATIVAMENTE A FATTI DEI QUALI L'ATTO E' DESTINATO A PROVARE LA VERITA'	RECLUSIONE FINO A 2 ANNI
USO DI ATTO FALSO (ART. 489 C.P.)	ESIBIRE DINANZI A UN PUBBLICO UFFICIALE UN ATTO O UN DOCUMENTO FALSO O ATTESTARE VOLUTAMENTE COME VERITIERI I DATI CONTENUTI IN UN DOCUMENTO NON AGGIORNATO	RECLUSIONE FINO A 1 ANNO E 4 MESI
DICHIARAZIONE MENDACE AL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTO PUBBLICO (ART. 495 C.P.)	DICHIARARE IL FALSO DIRETTAMENTE IN UN ATTO PUBBLICO (O IN UNA DICHIARAZIONE DESTINATA A ESSERVI RIPRODOTTA), DINANZIA AL PUBBLICO UFFICIALE, RELATIVAMENTE ALL'IDENTITA', ALLO STATO O A QUALITA' PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI	RECLUSIONE FINO A 3 ANNI
DICHIARAZIONE MENDACE RESA AL PUBBLICO UFFICIALE (ART. 496 C.P.)	DICHIARARE IL FALSO AL PUBBLICO UFFICIALE RELATIVAMENTE ALL'IDENTITA', ALLO STATO O A QUALITA' PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI, SENZA CHE CIO' CONCORRA ALLA FORMAZIONE DI UN ATTO PUBBLICO	RECLUSIONE FINO A 1 ANNO O MULTA FINO A 1 MILIONE DI LIRE

# **IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

CIRCOLARE INPS N. 92 DEL 26 LUGLIO 2005

- Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità")

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) AMBITO DI APPLICAZIONE

- La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
- La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto, ma anche gli appalti di servizi e forniture. La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
- Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## Richiedenti

- Richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).
- Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## Rilascio

### I) Appalti pubblici:

- Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3 della circolare 92/2005 (requisiti regolarità)
- Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, [la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:](#)
  - per la verifica della dichiarazione;
  - per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
  - per la stipula del contratto;
  - per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
  - per il collaudo e del pagamento del saldo finale.

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## Rilascio

- L'adempimento previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
- Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.



# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## Rilascio

### II) Lavori privati in edilizia:

- Prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

### III) Attestazione SOA:

- Prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) REQUISITI REGOLARITA'

## A) Requisiti generali

- L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica dell'autocertificazione, **è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione**, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## REQUISITI REGOLARITA'

- Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## Subappalto

- Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti.
- Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## PROCEDIMENTO

- Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta

### **A) Modalità di richiesta**

- Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
- Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
- In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) **PROCEDIMENTO**

La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale ([www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

## PROCEDIMENTO

### B) Modalità di rilascio

- Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
- Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) PROCEDIMENTO

- Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di 10 giorni per la presentazione di quanto richiesto.
- Decorso inutilmente tale termine di 10 giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
- La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
- L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza



# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) PROCEDIMENTO

## C) Tempi di rilascio

- La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.
- Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di rilascio”).
- Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) PROCEDIMENTO

- Nel caso in cui decorra il termine dei 30 giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
- Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro 30 giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
- Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
- Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima

# IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) PROCEDIMENTO

## D) Periodo di validità

- Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, c. 10, del D.Lvo n. 276/2003, **limitatamente ai lavori privati in edilizia**, sono valide per un periodo di 1 mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 1 - Soggetti obbligati**
- 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. **Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 2 - Soggetti tenuti al rilascio del DURC**
- 1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
- 2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- 3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lvo 23 aprile 2004, n. 124 e s.m.i., i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10. ....

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

## Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 3 - Soggetto richiedente e modalità di rilascio**
- 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
- 2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11.1.1979, n. 12.
- 3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
- 4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 4 - Contenuto del documento**
- 1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
- 2. **Il DURC deve contenere:**
- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 5 - Requisiti di regolarità contributiva**
- 1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
  - b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
  - c) inesistenza di inadempienze in atto.
- 2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
  - a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
  - b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
  - c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE - [DECRETO 24.10.2007](#)

Documento unico di regolarità contributiva.

- 3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - [DECRETO 24.10.2007](#)

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 6 - Emissione del DURC**
- 1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari.
- 2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
- 3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di 30 giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 24.10.2007

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 7 - Validità del DURC e verifica dei requisiti**
- 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
- 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lvo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
- 3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - [DECRETO 24.10.2007](#)

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 8 - Cause non ostative al rilascio del DURC**
- 1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
- 2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
  - a) in pendenza di [contenzioso amministrativo](#), la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
  - b) in pendenza di [contenzioso giudiziario](#), la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del D.Lvo 26.2.1999, n. 46.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 24.10.2007

Documento unico di regolarità contributiva.

- 3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. **Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.**
- 4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della L. 27.12.2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - **DECRETO 24.10.2007**

Documento unico di regolarità contributiva.

- **Art. 9 - Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC**
- 1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
- 2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del d.lvo n. 758/1994 e dell'art. 15 del D.Lvo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis C.P..

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - [DECRETO 24.10.2007](#)

Documento unico di regolarità contributiva.

- 3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
- 4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
- 5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
- 6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Il DM 27.10.2007, in vigore dal 31.12.2007, introduce le seguenti novità:
- 1) Nel caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, **anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC**;
- 2) Se l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, lo stesso provvede direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato;
- 3) In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, nei casi diversi dalla partecipazione a gare d'appalto, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento di un DURC già rilasciato, l'azienda deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni;
- 4) Nel solo caso di partecipazione a gare d'appalto, la regolarità contributiva deve essere dichiarata in presenza di "scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate";
- 5) Ai fini della fruizione di benefici contributivi e normativi, sono previste "cause ostative" al rilascio del DURC.



# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'ambito di applicazione del DURC riguarda attualmente:
- tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire;
- i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## A) Soggetti obbligati a richiedere il durc

- Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi (art. 1 DM 24.10.07)
- La richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo certificato seguono le stesse modalità già previste per i datori di lavoro e i loro intermediari.
- **In tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell'appalto che del subappalto.**
- Le richieste di DURC possono essere effettuate (esclusivamente per via telematica (cfr art. 3, c. 2 DM 24.10.07) anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni, sovvenzioni nonché dagli intermediari e dalle SOA.
- Nel caso in cui l'INAIL sia il soggetto a cui va presentato il DURC (cioè si verifica nel caso in cui l'INAIL sia Stazione Appaltante o Ente erogatore di benefici contributivi), l'azienda è esonerata dall'obbligo di richiedere il certificato (art. 3, c. 4 DM 24.10.07). Sarà lo stesso Istituto ad effettuare la verifica della regolarità, anche presso gli altri enti previdenziali, senza emettere formalmente il certificato

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## B) Soggetti obbligati a rilasciare il durc

- Al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correntezza contributiva, ma anche all'adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti.
- Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, c. 2 DM 24.10.07).
- A seguito di apposita convenzione con INPS ed INAIL - approvata dal Ministero del Lavoro - il DURC potrà poi essere rilasciato anche da altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nonché dagli Enti Bilaterali (Enti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h) del D.Lvo 10 settembre 2003, n. 276)

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## C) Emissione del durc e sua validità

- Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni dalla richiesta (art. 6 DM 24.10.07), al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che può essere attivato:
  - **per fini istruttori**, in caso di temporanea indisponibilità delle informazioni in possesso dell'operatore o di necessario aggiornamento degli atti occorrenti per la verifica;
  - **per la regolarizzazione della posizione contributiva**, esclusi i casi di partecipazione a gare d'appalto.
- La sospensione di 15 giorni può essere attivata una sola volta dagli Enti certificatori.

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Sono previsti i seguenti **periodi di validità del DURC** (art. 7, c. 1 e 2 DM 24.10.07):
- per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale;
- per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.
- Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:
- **per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);**
- per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.
- Si ricorda che l'utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## REQUISITI DI REGOLARITA'

- Il Decreto Ministeriale, oltre a confermare i requisiti necessari per il rilascio della regolarità contributiva che sono comuni agli Istituti Previdenziali, prevede casi particolari che consentono di certificare comunque la regolarità, nonché fattispecie in presenza delle quali il DURC non può essere emesso (art. 5, 8 e 9 DM 24.10.07)
- **A) Requisiti necessari per la regolarità contributiva**
- La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
  - Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
  - Inesistenza di inadempienze in atto;
  - Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
  - Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
  - Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Si ricorda che per la regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche, comprese le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e di cessazione della lavorazione.
- In particolare, dal momento in cui inizia l'esecuzione dell'appalto deve sussistere la corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell'appalto, fermo restando che la denuncia di variazione dell'attività deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazioni del rischio si sono verificate.
- Il Decreto ha espressamente previsto che, esclusa l'ipotesi di partecipazione a gara d'appalto, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, prima di attestare l'irregolarità o di annullare una regolarità già dichiarata, l'Ente previdenziale inviti sempre l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni dall'accertamento dell'irregolarità stessa (art. 7, c. 3 DM 24.10.07).

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Si tratta in realtà di un principio già applicato dalle Unità territoriali, in quanto i debiti contributivi sono sempre regolarizzabili, con applicazione delle sanzioni civili.
- Si ritiene che l'invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata r.r.), tenuto conto dell'esigenza di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile.
- E' peraltro da sottolineare che tutte le aziende assicurate all'Inail possono in qualunque momento verificare in [www.inail.it](http://www.inail.it) Punto Cliente la propria situazione debitoria/creditoria, come risulta negli archivi informatizzati dell'Istituto, sia direttamente, sia attraverso loro intermediari abilitati ai sensi della Legge 12/1979



# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## B) Cause non ostative ai fini della regolarità CONTRIBUTIVA

### • 1) Scostamento non grave

- Ai soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di un'autocertificazione in fase di gara, la regolarità contributiva deve essere dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” (art. 8, c. 3 DM 24.10.07) tra somme dovute e somme versate .
- Lo scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.
- Come precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la regolarità contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro.

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

- Per quanto riguarda l'INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.
- In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque obbligati a versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali casi, la Sede deve comunque invitare l'azienda a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.
- Se l'azienda non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell'appalto.
- Diversamente, in tutti i casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o dalla verifica dell'autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarità dell'azienda (con sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni)

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## 2) Cause non ostative alla regolarità contributiva

- Comportano il rilascio di un certificato di regolarità contributiva le seguenti situazioni:
- crediti dell'Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
- crediti dell'Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza);
- aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

# Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7

## **C) Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC per benefici normativi e contributivi**

- Il DM ha disposto che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”.
- Nella Circolare n. 5/2008, alla quale senz'altro si rimanda per una compiuta disamina della disciplina, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le violazioni riportate nell'Allegato A al Decreto sono da considerarsi cause ostative al rilascio del DURC nella sola ipotesi della fruizione di benefici normativi e contributivi.

# I.N.P.S. - CIRCOLARE 18.4.2008, n. 51

- ..... Dal decreto emerge il seguente quadro:
- a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
- b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, ha illustrato i contenuti del decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà essere rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad individuare la tipologia, nonché l'elencazione, dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1 gennaio 2008, al possesso del DURC.
- Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
- Con successiva circolare si provvederà a completare il quadro della materia come ridefinita dal decreto in trattazione. ....

# Circolare INAIL 4 Febbraio 2009

- Si informano le Strutture che, con legge del 28 gennaio 2009 n. 2, è stato convertito - con modificazioni - il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<sup>1</sup>.
- La predetta legge, all'art. 16 bis co. 10, stabilisce che "In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge".
- **Pertanto, l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.**

# **Comunicato ANCE 10/2/2009 n. 156**

## **DURC e imprese straniere - Interpello n. 6/2009**

- ... il dicastero ha chiarito che la documentazione attestante la regolarità contributiva di un'impresa straniera - Durc o documentazione equivalente rilasciata dal competente istituto del Paese di origine - non può essere surrogata da un'autocertificazione dell'imprenditore o dai modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali.
- ... sia le imprese comunitarie che quelle extracomunitarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati in territorio nazionale le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi.

# Comunicato ANCE 10/2/2009 n. 156

## DURC e imprese straniere - Interpello n. 6/2009

- Per quanto attiene, invece, gli **aspetti previdenziali**, deve operarsi una distinzione tra le imprese aventi sede in un Paese extracomunitario oppure in uno Stato membro dell'Ue.
- Nel primo caso, in base alla disciplina di diritto internazionale privato (v. art. 61, legge n. 218/95), ai lavoratori distaccati deve essere applicata la normativa del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio della lex loci laboris) e quindi la legislazione italiana, semprechè non vi siano norme pattizie che dispongano diversamente.
- Nel secondo caso, invece, in deroga al “principio di territorialità”, è applicabile, ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/71 e s.m., il “principio di personalità”, ovvero trova applicazione la legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora parte dell'attività sia svolta in tale Paese, o quella del Paese di residenza dell'impresa comunitaria, qualora il lavoratore sia residente in un Paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività lavorativa.



# **Comunicato ANCE 10/2/2009 n. 156**

## **DURC e imprese straniere - Interpello n. 6/2009**

- Con riferimento alle imprese che effettuano lavorazioni edili in territorio italiano, il Ministero conferma quanto già espresso nell'interpello n. 24/2007 (cfr. News Ance n. 3920/2007), ossia che mentre per le imprese extracomunitarie può affermarsi l'obbligo di iscrizione alle Casse edili e pertanto le stesse sono tenute al possesso del Durc, per le imprese comunitarie tale obbligo sussiste solo nell'ipotesi in cui le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

# INTERPELLO N. 10/2009

*Roma, 20 febbraio 2009*

## **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**

- ... Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che **si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice**. L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del DL 25.9.2002, n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002, n. 266 e di cui all'art. 3, c. 8, del D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”*; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle procedure in argomento.
- Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

# INTERPELLO N. 10/2009

*Roma, 20 febbraio 2009*

## **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**

- Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC **debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.**
- Rispetto a tali acquisti, evidentemente, **il DURC sarà richiesto solo nel caso di *cottimo fiduciario* ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'*amministrazione diretta*, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (...)”.**

# DURC (art. 6 R)

- 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- 2. **La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.**
- 3. **Le imprese** trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice;
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice;
  - c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  - e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

# DURC (art. 6 R)

- 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettera c) e lettera d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 320, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le imprese affidatarie ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il documento unico di regolarità contributiva entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.
- 5. L'impresa affidataria, trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).

# DURC (art. 6 R)

- 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
- 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3, e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
- 8. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

# **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA OFFERTA**

# Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 81)

- 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del **prezzo più basso** o con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.
- 2. **Le stazioni appaltanti scelgono**, tra i criteri di cui al comma 1, **quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto**, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
- 3. **Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**



# Criterio del prezzo più basso (art. 82)

- 1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
- 2. Il bando di gara stabilisce:
  - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
  - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- 3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- 4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

# Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, **a titolo esemplificativo:**
  - a) il prezzo;
  - b) la qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le caratteristiche ambientali;
  - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
  - g) la redditività;

# Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

# Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, **elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi**, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
- 3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

# Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. (*La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando ABROGATO*).
- 5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal DPCM 13.3.1999, n. 117 e dal DPCM 18.11.2005, in quanto compatibili con il codice.

# Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

- L'articolo in commento recepisce le prescrizioni della direttiva in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.
- Il comma 4 dell'articolo in commento affronta la questione della possibilità, per la commissione di gara, di specificare i criteri di valutazione previsti nel bando, scindendoli in sub voci, cui attribuire sub pesi e sub punteggi. Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una condanna dell'Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez. VI, 9.7.2004, n. 5033, in *Cons. Stato*, 2004, I, 1524, che ha rimesso alla Corte di giustizia alcune questioni di compatibilità comunitaria della normativa nazionale in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui lascia margine alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.
- Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell'ordinamento italiano si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità nella individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso metodologie che consentono di individuare l'offerta migliore con un unico parametro numerico finale.

# Criteri di **individuazione** delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)

- 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, le stazioni appaltanti **valutano** la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

# **Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)**

- 2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



# **Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)**

- 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (comma introdotto dall'art. 1, c. 909, L. 296/06, L.F. 2007)

# **Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (Art. 86 codice appalti)**

- 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
- 5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, c. 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

# Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

**(Art. 87 codice appalti)**

- 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.
- 2. Le giustificazioni di cui all'art. 86, c. 5 e di cui all'art. 87, c. 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:
  - a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
  - b) le soluzioni tecniche adottate;

# Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

**(Art. 87 codice appalti)**

- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro (**lettera abrogata dall'art. 1, c. 909, L. 296/06 L.F. 2007**);
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

# **Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse**

**(Art. 87 codice appalti)**

- 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- 4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, D.P.R. 3.7.2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

# Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (**comma introdotto dall'art. 1, c. 909, L. 296/06, L.F. 2007**)

# Criteri di **verifica** delle offerte anormalmente basse

(Art. 87 codice appalti)

- 5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

# **Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse**

## **(Art. 88 codice appalti)**

- 1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, **alternativamente** o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- 2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.



# **Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse**

## **(Art. 88 codice appalti)**

- 3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi.
- 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
- 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

# Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

## (Art. 88 codice appalti)

- (6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile – **ABROGATO**)
- 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala

# ANOMALIA DELLE OFFERTE

- La legislazione italiana è stata più volte stigmatizzata dalla Corte di giustizia per quanto attiene alla disciplina delle offerte anomale.
- Si propone un recepimento puntuale, in argomento, della direttiva comunitaria, secondo le seguenti linee fondamentali:
  - esclusione non automatica;
  - verifica delle offerte sospette con un contraddittorio successivo alla presentazione delle offerte medesime;
  - utilizzo di un criterio automatico per la sola individuazione della soglia di anomalia, ed estensione a tutti i settori dei criteri già previsti per i lavori pubblici;

# ANOMALIA DELLE OFFERTE

- enunciazione espressa, come già statuito dalla Corte di giustizia, che il criterio automatico di individuazione delle offerte sospette non è un criterio esclusivo, potendo l'amministrazione aggiudicatrice sottoporre a verifica ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, sospette;
- elencazione non tassativa delle giustificazioni accoglibili;
- previsione che la verifica di anomalia è possibile anche quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- inapplicabilità del criterio automatico di individuazione delle offerte sospette se le offerte in gara (valide e ammissibili) sono meno di cinque, salva la possibilità anche in tale ipotesi per la stazione appaltante di verificare le offerte sospette;
- verifica completa di tutte le componenti dell'offerta.

# AVVISO DI GARA

## (per G.U. e quotidiani)

Ente .....

### AVVISO DI GARA

Per l'appalto mediante procedura aperta della fornitura/servizio .... Importo a base d'asta € .....=

### I L RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la deliberazione del ..... n. .... del ....., esecutiva, avvisa che è indetta una gara di procedura aperta per l'appalto della fornitura/servizio di cui all'oggetto. La gara sarà tenuta dal responsabile di servizio il ....., alle ore ....., presso ..... Termine per presentazione offerte è il giorno ....., ore .....

# AVVISO DI GARA

## (per G.U. e quotidiani)

L'importo a base d'asta è fissato in Euro .....

La fornitura/servizio è finanziata con ..... L'asta sarà tenuta con il metodo di cui all'art. 73, lett. c) e all'art. 76 del RD n. 827/24, con l'ammissione di sole offerte in ribasso. La fornitura/servizio è prevista a corpo e il prezzo è determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara. Offerte anomale: si procederà ex art. 124, c. 8, D.Lvo 163/2006. Tutta la documentazione inerente l'appalto può essere visionata e richiesta presso il Settore ..... dell'ente nelle ore di apertura al pubblico oppure sul sito [www.....](http://www.....) Le condizioni necessarie per essere ammessi alla gara e la documentazione da produrre sono riportate nel bando.

# AVVISO DI GARA

## (per G.U. e quotidiani)

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione della proposta che formulerà il Presidente di gara all'organo comunale competente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto ed al progetto della fornitura/servizio, nonché al bando di gara.

Il bando integrale è stato trasmesso e ricevuto dalla GUCE in data .....

Responsabile unico del procedimento è .....

Lì .....

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO (.....)

# AVVISO DI POSTINFORMAZIONE

- DA PUBBLICARE ENTRO 48 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO O DALLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO (art. 65, c. 1 D.Lvo n. 163/06)
- L'ART. 124, C. 3 D.LVO N. 163/2006 PREVEDE CHE LE STAZIONI APPALTANTI NON SONO TENUTE A PUBBLICARE L'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER APPALTI SOTTO SOGLIA



# AVVISO DI POSTINFORMAZIONE

- **NOME E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - TIPOLOGIA**
- **PROCEDURA DI GARA PRESCELTA: IN CASO DI TRATTATIVA PRIVATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SPECIFICARE LA MOTIVAZIONE DEL RICORSO A TALE PROCEDURA**
- **CATEGORIA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO**
- **DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO**
- **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

# AVVISO DI POSTINFORMAZIONE

- **NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE**
- **NUMERO E INDIRIZZO DEL FORNITORE O PRESTATORE DEL SERVIZIO**
- **PREZZO O GAMMA DI PREZZI (MINIMO/MASSIMO) PAGATO**
- **VALORE DELLA/E OFFERTA/E PRESCELTA/E O OFFERTA MASSIMA E MINIMA PRESA IN CONSIDERAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**
- **SE DEL CASO, VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE POSSONO ESSERE EVENTUALMENTE AGGIUDICATI A TERZI**

# AVVISO DI POSTINFORMAZIONE

- **ALTRE INFORMAZIONI**
- **DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA NELLA G.U.C.E.**
- **DATA DI INVIO E DI RICEZIONE DEL PRESENTE AVVISO DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA' EUROPEE**
- *PER LA COMPILAZIONE VEDERE MODELLO ALL. 3 AL REG. CE 1564/2005 DEL 7.9.2005*

# AVVISO DI POSTINFORMAZIONE

- L'art. 11, c. 10 e l'art. 79, c. 5 D.lvo n. 163/06 (ex art. 24, c. 10 della L. n. 62/2005 legge comunitaria 2004) dispone che l'ente aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, entro 5 giorni provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara (art. 75, c. 9 D.Lvo n. 163/06)

# CONTRATTO

- IL CONTRATTO DI APPALTO E' L'ATTO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI GARA
- CONSISTE IN UNA "MERA FORMALITA'" IN QUANTO LE CONDIZIONI SONO QUELLE CONTENUTE NEI CAPITOLATI D'ONERI O SPECIALI D'APPALTO

# FORMA DEL CONTRATTO

- Il contratto è stipulato mediante
  - atto pubblico notarile, o
  - forma pubblico amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
  - scrittura privata,
  - nonché in forma elettronicasecondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante

# CONTRATTO

- NEL CONTRATTO, RISPETTO AL CAPITOLATO, DEVONO ESSERE DEFINITI QUATTRO ELEMENTI:
  - 1) I DATI DELLA DITTA APPALTATRICE
  - 2) L'IMPORTO DEL CONTRATTO
  - 3) GLI ESTREMI DELLA CAUZIONE E DELLE POLIZZE RICHIESTE
  - 4) LA PRECISAZIONE DELL'OFFERTA (se prevista la presentazione di un progetto di fornitura o servizio)
- TUTTO IL RESTO DEVE GIA' ESSERE DISCIPLINATO NEL CAPITOLATO

# Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. **Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,** salvo quanto previsto nell'art. 116.
- 2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. **Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.**



# Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;
  - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.

## Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che **provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore** o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi **prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.**

# Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 5. Per i lavori, nei **cartelli esposti all'esterno del cantiere** devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
- 6. L'affidatario è tenuto ad **osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore** per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.

# Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

## Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

# Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la **dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile** con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 9. **L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.**

## Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

# Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.



## Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 118)

- 12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
  - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
  - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

# **SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA**

# SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA

- 1) COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA
- 2) APERTURA OPERAZIONI DI GARA
- 3) APERTURA BUSTE
- 4) VERIFICA EX ART. 48, C. 1 D.LVO N. 163/06 E S.M.I.
- 5) AMMISSIONE DEFINITIVA
- 6) APERTURA OFFERTA TECNICA (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)
- 7) APERTURA OFFERTA ECONOMICA
- 8) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA
- 9) ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

# 1) COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA

- Differenza tra appalto al prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa
- Nomina commissione giudicatrice
  - Scelta componenti
  - Determina di nomina
  - Tempi per la nomina

# COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA – caso prezzo più basso

- Art. 69 RD 23.5.1924, n. 827
- Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, **L'AUTORITÀ CHE PRESIEDE ALL'INCANTO** dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.

# COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA – caso prezzo più basso

- Art. 70 RD 827/24

Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto: fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d'onere.

Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi siano offerenti presenti.

- Art. 71 RD 827/24

Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo.

# COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA – caso offerta economicamente più vantaggiosa

- **Art. 84 D.Lvo 163/06** Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una **commissione giudicatrice**, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
- 2. La commissione, **nominata** dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- 3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente

# COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA –

## caso offerta economicamente più vantaggiosa

- 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
- 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ.



# COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA –

## caso offerta economicamente più vantaggiosa

- 8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
  - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
- 9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

# COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA – caso offerta economicamente più vantaggiosa

- 10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione **devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, salvo quanto previsto dall'articolo 83, comma 4.
- 11. **Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico** del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
- 12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, **è riconvocata la medesima commissione**.

# COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA –

## caso offerta economicamente più vantaggiosa

- **51 cod. proc. Civ. Astensione del giudice**
- Il giudice ha l'obbligo di astenersi [att. 78]:
  - 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74 ss.] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  - 5) se è tutore, curatore [c.c. 343 ss., 392], amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [c.c. 36 ss.], di un comitato [c.c. 39], di una società [c.c. 2247] o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

## 2) APERTURA OPERAZIONI DI GARA

- Verifica regolare costituzione del seggio di gara o della Commissione
- Presentazione dei componenti del seggio di gara o della Commissione ai presenti in sala
- Presa visione da parte dei componenti la commissione di gara dell'elenco dei nominativi delle ditte astanti ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'art. 51 CPC
- Individuazione dei rappresentanti delle ditte (delega, copia documento identità, iscrizione a verbale)
- Verifica della regolarità di presentazione delle offerte rispetto a quanto indicato nel bando (modalità di presentazione, termini di presentazione, sigillatura busta) e messa a verbale di eventuali anomalie o casi di esclusione

## 2) APERTURA OPERAZIONI DI GARA

- Numerazione buste delle ditte
- Adempimenti relativi al sorteggio del 10% delle offerte presentate di cui all'art. 48, c. 1 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. (predisposizione bigliettini o numeri, individuazione numero di ditte da sorteggiare e del soggetto che sorteggia, sorteggio, iscrizione a verbale di tali operazioni)
- Presidente gara richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto della gara: fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d'onere (art. 70 RD 827/24) – mettere a verbale

### 3) APERTURA BUSTE

- Apertura dei singoli plichi di spedizione e verifica regolarità delle buste contenute in ciascun plico
- Apertura buste contenenti documentazione amministrativa e verifica della stessa (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa si può procedere ad aprire anche la busta contenente i documenti tecnici al solo fine di verificare che la documentazione sia completa: in tal caso firmare gli elaborati per evitare manomissioni)
- Ammissione o esclusione della singola impresa; in caso di esclusione verbalizzare i motivi – Se rappresentante qualificato dell'impresa chiede spiegazioni o si oppone far scrivere allo stesso le sue ragioni su un foglio bianco e farlo firmare e a verbale menzionare solo che c'è stata una dichiarazione spontanea (non scrivere sotto dettatura altrimenti verbale deve essere fatto seduta stante con tutti i problemi che possono derivare)

### 3) APERTURA BUSTE

- Attenzione alla lettura dei documenti per evitare di divulgare dati personali, sensibili e giudiziari
- Nel caso in cui in aula di gara entrino nel corso delle operazioni altri rappresentanti di aziende verbalizzare dati anagrafici e orario di ingresso
- Al termine delle operazioni di verifica dei documenti sospendere seduta di gara e inoltrare alle ditte sorteggiate la richiesta di documenti a comprova della capacità tecnica organizzativa ed economica finanziaria
- Informare i presenti della data in cui si procederà alle ammissioni definitive ed all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e verbalizzare il tutto

### 3) APERTURA BUSTE

- *In caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa*
- Informare i presenti della data in cui si procederà alle ammissioni definitive e, in caso si sia sicuri, della data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche dopo aver esaminato gli aspetti qualitativi dell'offerta e verbalizzare il tutto



## 4) VERIFICA EX ART. 48, C. 1 D.LVO N. 163/06 E S.M.I.

- Chiedere con nota protocollata alle ditte sorteggiate in seduta pubblica la dimostrazione dei requisiti autodichiarati (problema dell'applicazione dell'art. 18, c. 2 L. 241/90 “/ documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”)

## 4) VERIFICA EX ART. 48, C. 1 D.LVO N. 163/06 E S.M.I.

- Entro 10 giorni i soggetti devono portare in busta chiusa certificati a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di gara

## 5) AMMISSIONE DEFINITIVA

- Apertura seduta pubblica e apertura buste delle ditte sorteggiate ex art. 48 D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. contenenti certificazioni a dimostrazione requisiti autodichiarati
- Verifica documenti, ammissione definitiva delle ditte o esclusione delle stesse e verbalizzazione delle relative operazioni

## 6) APERTURA OFFERTA TECNICA

(in caso di offerta econ. più vantaggiosa)

- Chiusura della seduta pubblica di gara e comunicazione ai presenti della data di apertura delle buste contenenti l'offerta economica oppure comunicare che verrà data notizia tramite fax o mail certificata e verbalizzazione
- In seduta riservata rilettura bando e disciplinare di gara per “rinfrescarsi” i parametri e le metodologie di attribuzione dei punteggi ivi indicati (la commissione non può definire tali elementi ma deve limitarsi ad applicare quanto indicato nel bando)

## 6) APERTURA OFFERTA TECNICA

(in caso di offerta econ. più vantaggiosa)

- Apertura buste contenenti offerta tecnica per le singole ditte partecipanti e esame documentazione
- Attribuzione punteggi motivando gli stessi e verbalizzare precisamente
- Chiusura seduta riservata e aggiornamento alla data indicata
- (eventuale) comunicazione alle ditte della data di apertura buste offerta economica

## 7) APERTURA OFFERTA ECONOMICA

- In seduta pubblica dopo breve riassunto delle operazioni sinora svolte aprire le buste contenenti le offerte economiche
- Dare lettura ad alta ed intelligibile voce (art. 75 RD 827/24) delle offerte formulate controllando che le stesse siano redatte in conformità a quanto indicato nel bando e disciplinare di gara (n. decimali, corrispondenza tra quanto in cifre e quanto in lettere, assolvimento imposta di bollo, sottoscrizione da parte dell'offerente e, in caso di RTI costituendo da parte di tutti i soggetti, verificare che il soggetto che ha firmato sia dotato dei relativi poteri, che non siano apposte condizioni)

## 7) APERTURA OFFERTA ECONOMICA

- Verbalizzare i casi di esclusione e le relative motivazioni
- Procedere al calcolo per la verifica dell'anomalia dell'offerta e verificare se ci sono offerte anomale o se il bando prevede, ove possibile, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 86 e 124, c. 8 D.Lvo n. 163/06 e s.m.i., differenza sopra o sotto i 100.000 euro)
- In presenza di offerte anomale demandare alla stazione appaltante la verifica delle stesse con il relativo iter di cui agli artt. 86, 87 e 88 D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.

## 7) APERTURA OFFERTA ECONOMICA

(in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)

- In seduta pubblica dopo breve riassunto delle operazioni sinora svolte dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole ditte per gli aspetti qualitativi dell'offerta divisi per singoli parametri
- Aprire le buste contenenti le offerte economiche
- Dare lettura ad alta ed intelligibile voce (art. 75 RD 827/24) delle offerte formulate controllando che le stesse siano redatte in conformità a quanto indicato nel bando e disciplinare di gara (n. decimali, corrispondenza tra quanto in cifre e quanto in lettere, assolvimento imposta di bollo, sottoscrizione da parte dell'offerente e, in caso di RTI costituendo da parte di tutti i soggetti, verificare che il soggetto che ha firmato sia dotato dei relativi poteri, che non siano apposte condizioni)



## 7) APERTURA OFFERTA ECONOMICA

(in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)

- Verbalizzare i casi di esclusione e le relative motivazioni
- Procedere alla determinazione del punteggio da attribuire per l'offerta economica formulata da ciascuna ditta
- Procedere alla determinazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna ditta sommando tutti i punteggi per la qualità dell'offerta e quello per il prezzo
- Determinare così la graduatoria delle ditte

## 7) APERTURA OFFERTA ECONOMICA

(in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)

- Procedere al calcolo per la verifica dell'anomalia dell'offerta e verificare se l'offerta della ditta prima in graduatoria risulta anomala (art. 86, c. 2 D.Lvo n. 163/06 e s.m.i., 4/5 dei punti del prezzo e 4/5 del punteggio della qualità)
- In presenza di offerta anomala demandare alla stazione appaltante la verifica della stessa con il relativo iter di cui agli artt. 86, 87 e 88 D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.
- Chiudere il verbale delle operazioni di gara

## 8) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA

- Se l'offerta risulta anomala la stazione appaltante procede all'apertura della busta contenente le giustificazioni già presentate dalla ditta in sede di gara (art. 86, c. 5)
- Se tali giustificazioni non sono sufficienti a fugare i dubbi di anomalia la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima (art. 87, c. 1)

## 8) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA

- La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili (art. 88, c. 1)
- All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste (art. 88, c. 2)
- Se necessario la stazione appaltante può nominare apposita commissione per la valutazione dell'anomalia

## 8) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA

- Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile
- Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione

## 8) PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA

- La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
- All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala

## 9) ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

- Effettuare l'aggiudicazione provvisoria
- Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiedere all'aggiudicatario ed al concorrente che segue la verifica di cui all'art. 48, c. 1 D.Lvo 163/06 (art. 48, c. 2)
- Effettuare le verifiche di cui all'art. 71 e 72 del DPR 445/2000 ad un congruo numero di offerenti
- Effettuare l'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti